

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 giugno 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1998, n. 5-77/Leg.

Modificazioni al D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa"» Pag. 3

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1998, n. 1.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento della professione di maestro di sci e scuole di sci. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1998, n. 2.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento delle guide alpine - guide sciatori Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 gennaio 1998, n. 3.

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4.

Regolamento concernente le attività organizzate ed i trattamenti idrici, fisici e affini effettuati a scopo non terapeutico Pag. 7

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1988, n. 8.

Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale Pag. 8

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1998, n. 7.

Modifica dell'articolo 31-bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni Pag. 12

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1998, n. 8.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1998 Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998, n. 15.

Bilancio di previsione per l'anno 1998 - I variazione Pag. 12

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998, n. 16.

Procedure per l'alienazione dei beni immobili delle Aziende sanitarie Pag. 12

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998, n. 17.

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche Pag. 13

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1998, n. 18.

Legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 «Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali». Modifiche ed integrazioni Pag. 15

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1998, n. 19.

Adesione della regione Toscana al Consorzio Zona Industriale Apuana Pag. 16

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1998, n. 20.

Disposizioni per l'attuazione del decreto-legge n. 576/1996, convertito con legge n. 677/1996 «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi giugno/ottobre 1996». Modalità per l'individuazione e demolizione degli immobili costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque e contributi ai proprietari Pag. 16

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1998, n. 11.

Norme in materia di impatto ambientale Pag. 18

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1998, n. 12.

Disposizioni in materia di rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita Pag. 20

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1998, n. 13.

Rinegoziazione mutui legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 7 maggio 1997, n. 18 e 19 ottobre 1997, n. 32 - Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1998, n. 14.

Regolamento interno del Consiglio regionale Pag. 21

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1998, n. 5-77/Leg.**

Modificazioni al D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa"».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 14 aprile 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1673 di data 27 febbraio 1998, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;

DECRETA

Di emanare le modificazioni al Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti», come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante «Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa» e dalla legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5 recante «Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici (legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26), edilizia abitativa (legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21), protezione civile (legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2), edilizia abitativa a favore di persone anziane (legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16), edilizia universitaria (legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13), ambiente (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11) e utenze d'acqua pubblica», emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., nel testo di seguito riportato: modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti», come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante «Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa».

Art. 1.

Modifica all'art. 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato».

Art. 2.

Modifica dell'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. L'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente:

«Art. 25 — Modalità per il pagamento del subappaltatore. — 1. Nel bando di gara l'amministrazione o Ente appaltante deve indicare che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro con-

fronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

2. In mancanza di tali adempimenti, il subappaltatore potrà informare l'Amministrazione appaltante depositando copia delle fatture inevase. Il servizio competente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando termine quindici giorni per le eventuali controdruzioni ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, l'Amministrazione provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.

4. Nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, l'amministrazione incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra amministrazione e appaltatore.

5. Nel caso in cui il direttore lavori dichiari che l'opera o l'arte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, l'Amministrazione procederà comunque nel senso del terzo comma.

6. In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al quarto comma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato quindi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 3 marzo 1998

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1998
Registro n. 1, foglio n. 2

98R0355

Provincia di Bolzano**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1998, n. 1.**

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento della professione di maestro di sci e scuole di sci.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 20 ottobre 1997, n. 5497.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, recante l'ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55, è aggiunto il seguente articolo 17:

«Art. 17.

Punto di iscrizione

1. Il punto d'iscrizione è oggetto ad autorizzazione in base all'art. 16 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3 concernente l'ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci. Per punto d'iscrizione si intende intanto un locale recante la denominazione della scuola di sci e nel quale una persona adetta alla stessa, durante un orario prestabilito, accetta delle iscrizioni.

2. Nel punto d'iscrizione vengono fornite delle informazioni ed accettate delle iscrizioni per lezioni singole e collettive.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 gennaio 1998

DURNWALDER

98R0313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1998, n. 2.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento delle guide alpine - guide sciatori.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 1998*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 15 dicembre 1997, n. 6709.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento delle guide alpine - guide sciatori, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, sono così sostituiti:

«(2) I corsi di prima formazione comprendono:

a) un corso di teoria e di studio delle valanghe della durata di 14 giorni più due giorni di valutazione;

b) un corso di soccorso su roccia e ghiaccio della durata complessiva di cinque giorni;

c) un corso di alpinismo su roccia della durata di 14 giorni più cinque giorni di valutazione;

d) un corso di tecnica dello sci e di tecnica su ghiaccio della durata complessiva di cinque giorni;

e) un corso di scialpinismo della durata di 14 giorni più cinque giorni di valutazione;

f) un corso di alpinismo su ghiaccio della durata di 14 giorni più cinque giorni di valutazione.

3. I corsi si sviluppano in un arco di due anni. Nel primo anno si svolgono il corso di teoria e di studio delle valanghe, il corso di soccorso su roccia e ghiaccio nonché il corso di alpinismo su roccia; nel secondo anno il corso di tecnica dello sci e di tecnica su ghiaccio, il corso di scialpinismo e il corso di alpinismo su ghiaccio. I corsi di cui al comma 2 devono essere frequentati seguendo l'ordine ivi indicato. I candidati possono essere ammessi al corso successivo solamente previa valutazione positiva del corso precedente. La mancata frequenza di un corso è consentita solo in caso di forza maggiore o per

giustificati motivi. La documentazione giustificativa è inoltrata all'ufficio provinciale competente in materia. Il rinvio giustificato della frequenza di un corso può avvenire solo per una volta e solo fino allo svolgimento del primo ciclo successivo di corsi di prima formazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 gennaio 1998

DURNWALDER

98R0314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 gennaio 1998, n. 3.

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 1998*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5907 del 10 novembre 1997.

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Competenze

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione del patrimonio della provincia, in attuazione dell'art. 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, di seguito chiamata legge.

2. Gli enti e le aziende dipendenti dalla provincia, per le quali in materia di gestione dell'inventario non è prevista un'apposita regolamentazione, nonché tutti coloro che hanno in consegna a qualsiasi titolo beni del patrimonio provinciale osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente regolamento.

Capo II

AMMINISTRAZIONE DEI BENI MOBILI

Art. 2.

Consegnatari dei beni mobili

1. L'indicazione di un nuovo consegnatario ed ogni sua successiva sostituzione deve essere comunicata all'Ufficio provinciale patrimonio.

2. Quando ha luogo una sostituzione nella persona del consegnatario, il consegnatario uscente procede alla consegna dei beni e dei relativi inventari al consegnatario subentrante mediante stesura di un verbale di consegna. Un originale del suddetto verbale va inoltrato all'Ufficio provinciale patrimonio.

3. Nel caso in cui risulti mancante, senza giustificato motivo, uno dei beni mobili, il consegnatario uscente, ovvero il subconsegnatario di cui all'art. 3, è responsabile del bene, o del suo valore di mercato.

Art. 3.

Subconsegnatari

1. Sono subconsegnatari tutte le persone cui il consegnatario, per ragioni di servizio, affida beni mobili di cui è responsabile. La consegna viene effettuata mediante registrazione dei beni su apposita scheda per i beni costituenti l'arredo di ogni singolo locale e mediante verbali di consegna nel caso di automezzi, armi, apparecchiature, strumenti, materiale didattico, audiovisivo, tecnico e scientifico.

2. La scheda di cui al comma 1 è compilata in duplice copia e firmata dalla persona che riceve in dotazione i beni; una copia viene esposta nel locale ove i beni si trovano, l'altra copia viene trattenuta dal consegnatario quale ricevuta e raccolta in apposito schedario. La perdita, il furto o il danneggiamento nonché lo spostamento di beni mobili è comunicato immediatamente al consegnatario. Quando un bene viene trasferito in altro locale, ovvero scaricato dall'inventario, il consegnatario appone la propria firma nell'apposita colonna. La scheda è sempre aggiornata in ogni caso di variazione, sia in aumento, che in diminuzione.

3. Nei verbali di cui al comma 1 sono riportati i beni dati in consegna indicando, per ciascun bene, il numero d'identificazione e la descrizione. I verbali, redatti in duplice esemplare, sono sottoscritti dal consegnatario e dalla persona che assume la responsabilità della conservazione del materiale affidatole.

4. In caso di trasferimento o cessazione dal servizio, le persone cui sono stati affidati beni mobili effettuano la riconsegna del materiale loro affidato al consegnatario ovvero ad altro subconsegnatario.

5. I beni mobili assegnati ai servizi audiovisivi e destinati al prestito sono dati in prestito secondo le disposizioni stabilite dal rispettivo Direttore di ripartizione.

Art. 4.

Inventari dei beni mobili

1. Sono soggetti ad essere inventariati tutti i beni mobili di proprietà della Provincia il cui costo di acquisto o di fabbricazione è superiore alle L. 750.000, IVA compresa. Detto importo viene aggiornato ogni cinque anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo redatto dall'Istituto provinciale di statistica. Oggetti di interesse artistico o storico e armi previsti nelle categorie IV, VI e VII, di cui all'art. 5 sono sempre inventariati, indipendentemente dal loro valore.

2. Non sono soggetti ad inventariazione i beni di consumo e di facile consumo, indipendentemente dal loro valore.

3. I beni non soggetti ad inventariazione non sono soggetti ad alcun tipo di registrazione.

4. Gli inventari redatti annualmente dall'Ufficio provinciale patrimonio, riportano la situazione aggiornata dei beni in carico a ciascun consegnatario.

5. Alla fine di ogni esercizio finanziario gli inventari vengono trasmessi ai consegnatari, i quali provvedono alla verifica dei beni loro affidati.

6. La gestione dei titoli di credito, quali obbligazioni e similari, di proprietà della provincia nonché quelli rappresentativi di partecipazioni in enti e società spetta alla Ripartizione provinciale finanze e bilancio, che si avvale del Tesoriere ai sensi delle disposizioni che disciplinano il servizio di tesoreria.

Art. 5.

Classificazione dei beni mobili

1. Tutti i beni mobili inclusi nell'inventario generale sono distinti nelle seguenti categorie:

a) categoria I: mobili, arredi, macchine e utensili per ufficio, apparecchiature elaborazione dati, suppellettili, arredi domestici e similari, libri, esclusi libri di valore artistico o storico;

b) categoria II: mezzi didattici macchine, strumenti ed altri beni mobili per uso didattico;

c) —;

d) categoria III: macchine, macchinario agricolo, strumenti, attrezzature edili e per manutenzione, oggetti di uso particolare;

e) categoria IV: armi, compresi gli accessori;

f) categoria V: autoveicoli, motoveicoli, natanti ed altri beni mobili iscritti in pubblici registri;

g) categoria VI: oggetti museali, compresi libri di valore artistico o storico;

h) categoria VII: beni di valore artistico o storico quali quadri, stampe, sculture, libri non compresi nella I categoria e similari;

i) categoria VIII: apparecchiature mediche, strumenti ed altri beni tecnici-scientifici in dotazione ai presidi e servizi sanitari.

Art. 6.

Buoni di carico

1. Per qualunque variazione di beni mobili in aumento deve essere emesso un buono di carico.

2. La Ripartizione provinciale che ordina il pagamento riferentesi all'acquisto di beni mobili trasmette all'Ufficio provinciale patrimonio la relativa fattura o altro documento equivalente comprovante l'acquisto dei beni unitamente alla richiesta di emissione di buono di carico, nella quale è indicato l'ufficio che prende in consegna i beni.

3. Nella richiesta sono riportati i seguenti dati:

a) provenienza: acquisto, donazione o altra;

b) numero dell'inventario nel quale i beni devono essere assunti in carico;

c) numero e data della delibera o decreto con cui l'acquisto è stato autorizzato/approvato;

d) numero e data della fattura;

e) ubicazione, subconsegnatario, annotazioni;

f) importo globale, onnicomprensivo, dei beni da inventariare;

g) numero di riferimento con il quale vengono contrassegnate le voci da inventariare indicate in fattura;

h) quantità;

i) codice di descrizione;

j) numero di capitolo di bilancio ed esercizio;

k) descrizione integrativa del bene, numero di matricola, di targa e di telaio, nel caso di veicoli;

l) valore di acquisto o di stima;

m) nel caso di oggetti di carattere artistico o storico: anno di creazione, tecnica, dimensione, motivo, eventuali iscrizioni.

4. Il consegnatario firma le fatture per conferma dell'avvenuta fornitura dei beni indicati. Sulle fatture i beni devono essere riportati singolarmente con il relativo importo.

5. L'Ufficio provinciale patrimonio dichiara in calce alle fatture, mediante apposita stampigliatura, l'assunzione in carico d'inventario. Le fatture vengono successivamente restituite agli uffici competenti.

6. L'Ufficio provinciale patrimonio, in base ai dati contenuti nella richiesta di emissione di buono di carico provvede successivamente ad emettere i buoni di carico, che sono trasmessi al consegnatario.

7. Ogni buono, rilasciato con numero progressivo per ogni esercizio finanziario, si compone di due parti: la parte I è trattenuta dal consegnatario e la parte II è restituita all'Ufficio provinciale patrimonio con la dichiarazione del consegnatario di aver preso in carico i beni elencati nel buono.

8. Il consegnatario non può, per alcun motivo, correggere i buoni di carico. Eventuali errori sono comunicati per iscritto all'Ufficio provinciale patrimonio che provvede alle opportune rettifiche.

9. Assunto in carico il bene mobile, il consegnatario provvede a far applicare su di esso il numero di identificazione. Tale numero non può essere cambiato o sostituito.

10. I consegnatari presentano all'Ufficio provinciale patrimonio la richiesta di emissione di buono di carico anche per i beni mobili ricevuti in donazione nonché per quelli realizzati in economia in laboratori, scuole, o officine della Provincia. In questi casi nella richiesta, oltre alla descrizione degli oggetti da inventariare, è indicato il valore approssimativo o di stima per ogni singolo bene.

Art. 7.

Buoni di scarico

1. Per qualunque variazione in diminuzione di beni mobili è emesso un buono di scarico.

2. I buoni sono rilasciati dall'Ufficio provinciale patrimonio su proposta di scarico del rispettivo consegnatario.

3. La proposta di scarico è redatta per i beni mobili di cui è manifesta l'inutile ulteriore conservazione ovvero per i beni divenuti comunque inservibili, per quelli sottratti, trasferiti ad altri uffici e similari.

4. La proposta di scarico contiene i seguenti dati:

- a) motivo dello scarico;
- b) per i beni non più utilizzabili: dichiarazione di fuori uso;
- c) ulteriore destinazione dei beni;
- d) indicazione se trattasi di beni da alienare;
- e) dati inventariali: numero d'identificazione, descrizione, valore inventariale, anno di acquisto;
- f) ricavato della permuta;
- g) allegati: rapporti e denunce di cui all'art. 8.

5. Le proposte di scarico redatte dai consegnatari delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica sono inviate alle competenti ripartizioni provinciali scuole e cultura italiana e scuola e cultura tedesca e ladina che provvedono, a loro volta, ad inoltrarle all'Ufficio provinciale patrimonio.

6. In base alle proposte di scarico, corredate dai documenti indicati, l'Ufficio provinciale patrimonio dispone l'emissione dei buoni di scarico che vengono trasmessi al consegnatario.

7. Ogni buono, rilasciato con numero progressivo per ogni esercizio finanziario, si compone di due parti: la parte I è trattenuta dal consegnatario, la parte II, firmata dal consegnatario a conferma della dimissione del bene mobile, è restituita all'Ufficio provinciale patrimonio.

Art. 8.

Rapporti e denunce

1. Le perdite, i furti e i danneggiamenti dei beni, sono tempestivamente comunicati all'Ufficio provinciale patrimonio con circostanziati rapporti redatti dal consegnatario.

2. Ai rapporti sono allegati gli atti e i documenti che le circostanze dei fatti richiedono per comprovare che il consegnatario non è responsabile del danno per negligenza ovvero per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione dei beni avuti in consegna.

3. Nel caso di reati, i consegnatari presentano all'autorità competente denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. Il verbale di ricezione di denuncia è allegato al rapporto di cui al comma 1.

Art. 9.

Alienazione di beni mobili fuori uso

1. I beni mobili dichiarati fuori uso sono permutati, venduti o ceduti a titolo gratuito secondo le modalità di cui all'art. 21 della legge dalle Ripartizioni provinciali, cui competano gli acquisti.

2. Alla permuta, vendita o cessione a titolo gratuito dei beni dichiarati fuori uso depositati nei magazzini centrali della Provincia provvede la Ripartizione provinciale servizi centrali, che provvede alla gestione dei suddetti depositi.

3. Alla cessione a titolo gratuito di beni mobili non soggetti all'inventariazione provvede il rispettivo consegnatario.

Capo III

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI IMMOBILI

Art. 10.

Consegnatari di beni immobili

1. L'indicazione e la sostituzione del consegnatario da nominare per ciascun bene immobile di proprietà della Provincia o preso in locazione dalla Provincia, inclusi i beni immobili temporaneamente non utilizzati e per quelli in attesa di vendita o assegnazione, deve essere comunicata all'Ufficio provinciale patrimonio.

2. Di ogni singola unità immobiliare viene nominato un unico consegnatario che di regola è il funzionario di grado più elevato presente nell'edificio ovvero, in caso di funzionari parigrado, quello più anziano di servizio.

3. La nomina dei consegnatari dei terreni viene proposta dall'Assessore competente.

4. In caso di nuovo acquisto o locazione di beni immobili viene nominato consegnatario un dipendente del dipartimento che ha richiesto l'acquisto o la locazione.

5. Gli edifici in corso di costruzione o di ristrutturazione sono dati in consegna al rispettivo direttore dei lavori fino alla consegna dei locali ai servizi od uffici cui sono destinati.

6. I beni immobili che vengono messi a disposizione di enti, aziende ed associazioni sono dati in consegna ai rispettivi legali rappresentanti.

7. In caso di dubbio la nomina del consegnatario viene proposta dall'Assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.

8. Le norme del presente regolamento si applicano anche a persone non facenti parte dell'organico provinciale che hanno in dotazione beni immobili di proprietà della Provincia.

9. Quando avviene sostituzione nella persona del consegnatario, il consegnatario uscente procede alla consegna dei beni immobili al consegnatario subentrante mediante stesura di un verbale di consegna. Un originale del suddetto verbale è inoltrato all'Ufficio provinciale patrimonio.

Art. 11.

Compiti dei consegnatari dei beni immobili

1. I consegnatari dei beni immobili:

- a) svolgono la vigilanza sui beni immobili;
- b) curano l'apertura e la chiusura degli edifici secondo le esigenze di servizio, nonché le affissioni o esposizioni di segnaletiche, bandiere e similari;
- c) verificano il regolare svolgimento dei servizi di pulizia;
- d) richiedono l'intervento dei competenti uffici o servizi in caso di emergenza e per lavori di riparazione o manutenzione. Le richieste di lavori devono essere inoltrate alla Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico;
- e) vigilano affinché non venga meno l'uso a fini istituzionali dei beni immobili;
- f) partecipano alle assemblee condominiali;
- g) provvedono all'osservanza ed attivazione delle disposizioni di sicurezza e protezione antincendio nonché di altre disposizioni concernenti la gestione dell'immobile in conformità alle norme vigenti in materia;
- h) controllano e coordinano i compiti dei custodi;
- i) provvedono all'assegnazione e gestione dei posti macchina;
- l) svolgono ulteriori compiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. I consegnatari dei beni immobili comunicano tempestivamente all'Ufficio provinciale patrimonio ogni irregolarità riguardante l'immobile in dotazione. Nel caso di reati i consegnatari provvedono agli adempimenti previsti dall'art. 8.

Art. 12.

Inventari dei beni immobili

1. Gli inventari dei beni immobili redatti dall'Ufficio provinciale patrimonio, riportano la situazione aggiornata dei beni in carico a ciascun consegnatario.

2. Gli inventari vengono trasmessi ai consegnatari al momento delle consegne e, in caso di variazione della consistenza, alla fine del rispettivo esercizio finanziario.

3. Alla redazione degli inventari e alla registrazione degli aumenti e delle diminuzioni ai sensi dell'art. 14 dei beni immobili a disposizione delle aziende provinciali, alle relative consegne nonché all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità patrimoniale di cui all'art. 23 della legge provvedono le singole aziende provinciali.

Art. 13.

Intavolazione

1. Le denominazioni per le intavolazioni dei beni demaniali e patrimoniali sono definite come sotto specificato:

- a) Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo acque;
- b) Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade;
- c) Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo artistico;
- d) Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo ferrovie;
- e) Provincia autonoma di Bolzano: patrimonio indisponibile;
- f) Provincia autonoma di Bolzano: patrimonio indisponibile miniere;
- g) Provincia autonoma di Bolzano: patrimonio indisponibile foreste;
- h) Provincia autonoma di Bolzano: patrimonio disponibile;
- i) Provincia autonoma di Bolzano: patrimonio disponibile ramo agricoltura.

Art. 14.

Registrazione delle variazioni

1. Ogni variazione della consistenza dei beni immobili è comunicata all'Ufficio provinciale patrimonio utilizzando un'apposita scheda inventariale.

2. Le Ripartizioni provinciali che ordinano il pagamento riferendosi all'acquisto o all'esproprio ovvero che provvedono alla vendita, permuta o cessione a titolo gratuito di beni immobili, trasmettono immediatamente la scheda inventariale all'Ufficio provinciale patrimonio. Per i beni immobili gestiti dall'Ufficio provinciale patrimonio è inoltrata, unitamente alla suddetta scheda, la documentazione di acquisizione o di cessione quale contratti, delibere, decreti.

3. In caso di costruzione, ristrutturazione o lavori di manutenzione straordinaria, le Ripartizioni provinciali che ordinano i relativi pagamenti inoltrano annualmente, per ciascun edificio, la scheda inventariale.

4. Nella scheda devono essere riportati i seguenti dati:

- a) numero della pratica di inventario;
- b) causale della variazione;
- c) ufficio che ha disposto il relativo provvedimento;
- d) titolo di acquisizione o di cessione e controparte;
- e) ubicazione e descrizione;
- f) destinazione d'uso;
- g) dati tavolari;
- h) numero del capitolo di bilancio ed esercizio;
- i) valore.

Art. 15.

Uso di terreni agricoli

1. Il nullaosta all'uso provvisorio di terreni agricoli e relative pertinenze rilasciato a espropriati e loro affittuari ai sensi dell'art. 12 della legge, ha carattere precario e non può comportare, in caso di revoca o cessazione disposte per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento, alcun diritto ad indennizzi, salvo quanto previsto dall'art. 1150 del codice civile.

Art. 16.

Permuta di beni immobili

1. L'adozione dei provvedimenti di autorizzazione alla permuta di beni immobili, ai sensi dell'art. 18 della legge, è subordinata all'acquisizione del parere di congruità dei prezzi.

Art. 17.

Pagamenti parziali su beni immobili in corso di costruzione

1. L'entità delle anticipazioni di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge, è stabilita in misura che i pagamenti complessivamente disposti non superino mai il 90% del valore attribuibile all'immobile in costruzione all'atto della liquidazione delle anticipazioni, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori accertato dal tecnico di cui all'art. 15, comma 5, della legge.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Rinnovo dell'inventario dei beni mobili

1. L'Ufficio provinciale patrimonio provvede in applicazione degli articoli 4 e 5 al rinnovo dell'inventario dei beni mobili mediante una ricognizione generale e una nuova numerazione dei singoli beni soggetti all'inventariazione.

Art. 19.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 settembre 1987, n. 16 e successive modifiche;
- b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 agosto 1981, n. 5/UP/VA

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 gennaio 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1998
Registro n. 1, foglio n. 3

98R0315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4.

Regolamento concernente le attività organizzate ed i trattamenti idrici, fisici e affini effettuati a scopo non terapeutico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige, n. 10 del 3 marzo 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6666 del 15 dicembre 1997.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Prestazioni

1. Le attività organizzate ed i trattamenti idrici, fisici e affini, a scopo non terapeutico, possono essere liberamente eseguiti salvo l'obbligo di preventiva autorizzazione del sindaco a norma dell'art. 15 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1. Quest'ultima non è

richiesta qualora le attività e i trattamenti siano svolti all'interno di strutture ricettive e siano riservati esclusivamente alla clientela alloggiata.

2. Le attività ed i trattamenti di cui al comma 1 comprendono:

a) i «bagni rustici» non terapeutici effettuati a scopo rilassante secondo la tradizione locale. Nel caso in cui venga utilizzata acqua minerale il titolare deve essere in possesso della concessione mineraria ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67;

b) le attività e i trattamenti eseguiti a scopo non terapeutico utilizzando microclimi all'interno di ambienti naturali;

c) qualsiasi tipo di bagno, doccia o abluzione a finalità estetica, effettuato con acqua comune, purché quest'ultima abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente;

d) il bagno turco;

e) gli impacchi caldi e freddi con finalità estetica;

f) la sauna;

g) il solarium;

h) le applicazioni di aromi e profumi;

i) gli oli eterei;

j) i bagni con alghe e olii;

k) l'eutonia;

l) il rolfing;

m) il massaggio estetico;

n) la manicure e la pedicure;

o) le cure estetiche del viso;

p) il peeling;

q) il massaggio estetico del piede;

r) metodiche di promozione dell'autoscienza;

s) i trattamenti affini a quelli elencati. L'affinità va dichiarata per iscritto dal responsabile del servizio igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 2.

Locali e attrezzature

1. Per le attività ed i trattamenti di cui all'art. 1, gli esercizi devono disporre di locali e attrezzature idonee dal punto di vista igienico sanitario.

Art. 3.

Personale

1. Durante lo svolgimento delle attività organizzate e per tutto il tempo necessario all'effettuazione del trattamento, i clienti devono essere assistiti da personale opportunamente istruito e, nei casi previsti dalla normativa vigente, in possesso delle relative qualifiche professionali.

2. Il personale di assistenza deve essere in possesso del certificato medico attestante l'assenza di malattie contagiose.

Art. 4.

Accesso alle prestazioni

1. I clienti svolgono le attività organizzate e si sottopongono ai trattamenti sotto la propria responsabilità. Il responsabile dell'esercizio non è tenuto ad effettuare alcun accertamento sulle condizioni di salute dei clienti.

2. Il responsabile dell'esercizio espone nei locali in cui si svolgono le attività organizzate e si effettuano i trattamenti, una tabella con l'elenco delle prestazioni offerte. L'elenco è trasmesso al responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 5.

Pubblicità

1. La pubblicità delle attività e delle prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 non può contenere riferimenti a eventuali effetti terapeutici.

Art. 6.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività di cui al presente regolamento è esercitata dal medico igienista di distretto e dal personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Il regolamento del 16 marzo 1994, n. 7 è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 febbraio 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1998
Registro n. 1, foglio n. 1

98R0316

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1988, n. 8.

Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 26 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere di sbarramento, quali argini, dighe e traverse e relativi bacini di accumulo ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, secondo le attribuzioni trasferite alla regione dalla legislazione statale vigente relativamente agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.

2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge:

a) le opere poste al servizio di grandi derivazioni di acqua;

b) le opere che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di minerali o residui industriali;

c) le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta;

- d) i serbatoi pensili;
- e) i bacini ricavati interamente al di sotto del piano di campagna che non presentano argini fuori terra;
- f) i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.

Art. 2.

Classificazione

1. Le opere di cui all'art. 1, comma 1 sono classificate nelle seguenti categorie:

- a) sbarramenti con altezza superiore a 5 metri e fino a 15 metri e/o che determinano un volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi;
- b) sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e/o che determinano un volume d'invaso non superiore a 5.000 metri cubi.

TITOLO II

PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Art. 3.

Presentazione del progetto di massima

1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica strutturale di opere esistenti di cui all'art. 1, comma 1, deve essere preceduto da un progetto di massima, redatto secondo le specifiche competenze professionali da tecnici iscritti ai relativi albi, da presentarsi all'ufficio provinciale del genio civile territorialmente competente unitamente, ove previsto, alla relativa domanda di concessione di derivazione d'acqua ed alla pronuncia di compatibilità ambientale di, cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

2. Il progetto di massima di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elaborati:

- a) relazione generale tecnica ed economica che accerti l'ammissibilità dell'opera anche in considerazione degli elementi di rischio geologico, idrogeologico ed idraulico presenti o indotti nel territorio influenzato dall'intervento;
- b) rilievi topografici della zona d'imposta dello sbarramento in scala 1:1.000;
- c) corografia del bacino imbrifero in scala 1:25.000 Istituto Geografico Militare (IGM);
- d) planimetria in scala 1:10.000 Carta Tecnica Regionale (CTR) con indicazione dello sbarramento e del relativo invaso;
- e) foto aeree del bacino imbrifero, ove esistenti, e specifica documentazione fotografica della zona interessata dalle opere;
- f) disegni tecnici delle opere in scala 1:200 - 1:500;
- g) relazione geologica e geotecnica con evidenziazione degli elementi geomorfologici del bacino imbrifero interessato, delle caratteristiche dei terreni di fondazione delle opere e della stabilità dei versanti;
- h) relazione idrologica, idraulica e idrogeologica che analizzi l'interazione delle opere progettate con il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee;
- i) impegnativa del richiedente sugli obblighi inerenti la gestione dell'impianto di cui all'art. 4, comma 1 lettera n).

3. Il genio civile esprime proprio parere motivato circa l'ammissibilità delle opere entro tre mesi, termine che può essere sospeso una sola volta per eventuale integrazione della documentazione prescritta, e lo trasmette, entro trenta giorni dall'espressione del parere medesimo, unitamente al progetto di massima, alla direzione generale opere pubbliche e protezione civile, che promuove entro un mese la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 4.

Presentazione del progetto esecutivo

1. Qualora la conferenza di servizi si esprima per l'ammissibilità delle opere, il richiedente presenta al genio civile il progetto esecutivo, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente, che deve contenere i seguenti elaborati:

- a) relazione tecnico-economica, con indicazione delle campagne di indagini svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso e delle finalità economiche da conseguire;
- b) relazione geologica e geotecnica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti, con particolare riferimento alla litologia e geomorfologia del bacino imbrifero e dell'invaso (carta geologica e geomorfologica) ed alle caratteristiche geotecniche dei terreni d'imposta dello sbarramento e dei materiali di costruzione degli sbarramenti secondo le norme tecniche statali vigenti;
- c) piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'invaso;
- d) corografia del bacino imbrifero in scala 1:25.000 IGM;
- e) planimetria con indicazione delle opere e dell'invaso in scala 1:10.000 CTR;
- f) rilievo e curve di livello del bacino influenzato, in scala non minore di 1:5.000;
- g) disegni delle strutture delle opere in scala 1:200; planimetrie in scala 1:500; particolari scaricatori ecc. 1:50;
- h) tutte le notizie, indagini ed approfondimenti eventualmente richiesti dal genio civile nella fase istruttoria di cui all'art. 3, compreso lo studio delle condizioni di deflusso a valle in caso di ipotetico collasso dello sbarramento ed individuazione delle aree soggette ad allagamento ai fini della protezione civile;
- i) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustificano il valore assunto per la portata massima alla quale è stato commisurato il dimensionamento delle opere e degli organi di scarico, le disponibilità idriche che si intendono utilizzare, la capacità di trasporto degli alvei e le previsioni sull'interrimento del bacino;
- l) le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
- m) studio e verifica delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento della massima piena scaricabile, con verifica di eventuali sezioni critiche;
- n) bozza del disciplinare per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere.

Art. 5.

Approvazione del progetto esecutivo

1. Su relazione del dirigente del genio civile, il progetto esecutivo con il relativo disciplinare per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere è sottoposto all'esame della Commissione Tecnico - Amministrativa Regionale (CTAR) ed approvato con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente per materia, se delegato.

2. L'approvazione delle opere di cui al comma 1 tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) ed alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), ma non esime il richiedente dall'acquisizione di altre autorizzazioni-nullaosta comunque denominati previsti da ulteriori disposizioni di legge.

Art. 6.

Disposizione in ordine a particolari categorie di opere

1. Il dirigente del genio civile, in sede di istruttoria di cui all'art. 3, può disporre il non assoggettamento alle norme della presente legge per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), in rela-

zione alla loro ubicazione ed alle loro caratteristiche, in quanto non comportanti rischi apprezzabili alle popolazioni, alle attività poste a valle dell'invaso ed all'assetto idrogeologico complessivo.

2. I criteri da utilizzare per l'esercizio di tale potestà vengono definiti dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE

Art. 7.

Sorveglianza sui lavori

1. La sorveglianza sui lavori è affidata al genio civile.

2. Il proprietario comunica al genio civile la data di inizio, il programma dei lavori ed il nominativo del direttore dei lavori, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori stessi.

3. Spetta al genio civile controllare che la costruzione delle opere di ritenuta e di scarico avvenga secondo il progetto approvato, con riferimento soprattutto alle superfici di fondazione, ed in generale alla rispondenza delle ipotesi progettuali con le caratteristiche rilevabili in sito.

4. Il proprietario ha l'obbligo di garantire in qualunque momento l'accesso ai cantieri da parte dei funzionari del genio civile, che possono eseguire o far eseguire al proprietario indagini e controlli anche in corso d'opera; le spese relative sono a carico dello stesso.

5. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il dirigente del genio civile sospende i lavori e dispone per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all'art. 14.

Art. 8.

Collaudi

1. Il proprietario è tenuto ad informare il genio civile dell'avvenuta ultimazione dei lavori ed a richiedere la designazione del collaudatore, ovvero di una commissione di collaudo, al presidente della giunta regionale o all'assessore competente per materia, se delegato, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di opere pubbliche.

2. Per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), aventi volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi e/o sbarramento con altezza superiore a 10 metri, è richiesto il collaudo in corso d'opera.

3. Per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che non ricadono nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo e per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), è richiesto il collaudo ad ultimazione dei lavori, salvo che in sede di approvazione del progetto esecutivo sia stato espressamente previsto il collaudo in corso d'opera.

4. Il primo riempimento dell'invaso dev'essere autorizzato dal genio civile, sulla base di un programma operativo presentato dal proprietario.

5. A conclusione del collaudo il proprietario è tenuto a trasmettere, entro quindici giorni dal suo rilascio, il relativo certificato al genio civile.

Art. 9.

Esercizio e vigilanza

1. Il gestore, ad avvenuto collaudo, può iniziare l'esercizio delle opere realizzate. Lo stesso cura la vigilanza e la costante manutenzione delle opere e della strumentazione di controllo della sicurezza dello sbarramento e del territorio circostante; invia periodici rapporti al genio civile, secondo le modalità e le frequenze indicate nell'apposito disciplinare.

2. Il genio civile effettua visite di controllo, con la periodicità prevista nel disciplinare, e almeno annualmente, al fine di verificare la funzionalità, lo stato di manutenzione ed efficienza delle opere, l'evoluzione delle situazioni di rischio geologico, idrogeologico e idraulico eventualmente presenti nel territorio influenzato.

3. In caso di accertate carenze, il dirigente del genio civile ordina al gestore gli interventi immediati ed indispensabili per assicurare la pubblica incolumità e dispone per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all'art. 14.

4. In caso di mancata esecuzione dei lavori ordinati, il dirigente del genio civile impone al gestore la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento.

5. In caso di ulteriori inadempienze provvede d'ufficio lo stesso genio civile, con addebito dei relativi oneri al gestore. Per il recupero delle spese anticipate relativamente all'esecuzione d'ufficio, la regione si avvale del procedimento del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Art. 10.

Rinvio a normative tecniche

1. Nella progettazione ed esecuzione delle opere di cui all'art. 1, comma 1, resta l'obbligo del rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti sui materiali e sistemi costruttivi, in particolare di quelle relative alle opere in cemento armato e nelle zone dichiarate sismiche.

TITOLO IV

OPERE ESISTENTI

Art. 11.

Denuncia delle opere esistenti

1. I proprietari delle opere di cui all'art. 1, comma 1, in esercizio all'entrata in vigore della presente legge e non denunciate ai sensi della legge regionale 28 novembre 1986, n. 57 (Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale), ovvero realizzate in difformità ai progetti approvati, sono tenuti a denunciarne l'esistenza al genio civile entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more del procedimento di regolarizzazione e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il proprietario può proseguire l'esercizio delle opere, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora allegni alla denuncia di cui al comma 1 anche una perizia giurata, rilasciata da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritta anche dal richiedente, che attesti:

a) l'idoneità statica delle opere;

b) l'assenza nelle attuali condizioni di esercizio di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere.

3. Sono tenuti ad inoltrare la perizia giurata di cui al comma 2 anche coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno inoltrato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 57/1986, ma sono sprovvisti delle necessarie approvazioni.

4. Qualora la perizia giurata non venga presentata nei termini di cui al comma 1, ovvero non attesti condizioni di sicurezza, il dirigente del genio civile ordina al proprietario di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento.

Art. 12.

Regolarizzazione delle opere esistenti

1. Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il proprietario deve presentare il progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneità statica delle opere, redatto secondo quanto indicato all'art. 4.

2. I progetti delle opere di cui al comma 1 sono verificati dagli organi ed approvati secondo le procedure di cui agli articoli 5 e 6, fatte salve comunque le autorizzazioni comunali in ordine all'ammissibilità delle opere.

3. Le opere esistenti, qualora non approvate, devono cessare dall'esercizio entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego e nello stesso termine di tempo il proprietario ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi

di fondo; ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con idoneo tempo di ritorno, il proprietario ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento.

4. In caso di ulteriori inadempienze a quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 11, comma 4, provvede d'ufficio lo stesso genio civile, con addebito dei relativi oneri al proprietario. Per il recupero delle spese anticipate relativamente all'esecuzione d'ufficio, la regione si avvale del procedimento del regio decreto n. 639/1910.

Art. 13.

Disattivazione

1. In caso di cessazione dell'utilizzo delle opere esistenti a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua, in mancanza di rinnovazione ed a seguito della non approvazione di cui al comma 3 dell'art. 12, il proprietario ha l'obbligo di eseguire, a proprie spese e con le prescritte cautele, i lavori per la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero di eseguire gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere, previa presentazione al genio civile di un progetto, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente, che contenga le modalità, i tempi e le condizioni per realizzare quanto sopra citato.

2. Il progetto di cui al comma 1 è presentato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'utilizzo delle opere esistenti ed è verificato dagli organi ed approvato secondo le procedure di cui all'art. 5, ed i lavori di dismissione vengono effettuati secondo quanto stabilito dall'art. 7.

3. Il proprietario informa il genio civile dell'avvenuta ultimazione dei lavori e trasmette, entro quindici giorni, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di disattivazione, che dovrà indicare tra l'altro l'assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere. Fino alla data del certificato di regolare esecuzione, da rilasciarsi a cura e sotto la responsabilità del direttore dei lavori, il proprietario è responsabile della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse.

TITOLO V SANZIONI E NORME FINALI

Art. 14.

Sanzioni

1. Coloro i quali realizzano opere di cui agli articoli 1, comma 1, e 13 senza le prescritte approvazioni dei progetti, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 6.000.000 a L. 20.000.000.

2. Coloro i quali realizzano opere di cui agli articoli 1, comma 1, e 13 in difformità dal progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di approvazione, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

3. Coloro i quali gestiscono opere di cui agli articoli 1, comma 1, e 11 senza rispettare gli obblighi e le prescrizioni contenute nel disciplinare, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 6.000.000 a L. 10.000.000.

4. Coloro i quali, all'entrata in vigore della presente legge, non ottemperano agli obblighi previsti dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 1, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000.

5. Coloro i quali, all'entrata in vigore della presente legge, continuano nell'esercizio di opere in atto, che non siano state approvate, oltre i termini di cui all'art. 12, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 per ciascun mese di esercizio.

6. Coloro i quali non ottemperano a quanto disposto dall'art. 13 in materia di disattivazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000.

7. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge provvedono i funzionari della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile all'uopo incaricati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni, nonché alla riscossione ed esecuzione forzata provvede il presidente della Giunta regionale con ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge regionale n. 90/1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. L'accertamento di violazioni alla presente legge viene notificato all'autorità giudiziaria.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Alla determinazione delle spese da anticipare per l'esecuzione d'ufficio delle opere di cui all'art. 9, comma 5 ed all'art. 12, comma 4 nonché alle relative entrate derivanti dal recupero delle somme anticipate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si provvederà con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, a valere sui seguenti capitoli dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale:

capitolo 3.5.1963 la cui descrizione è così modificata «Recupero delle spese connesse all'effettuazione d'ufficio di demolizioni di opere eseguite in zone sismiche, di interventi di limitazione e/o svuotamento degli invasi nonché di demolizione degli sbarramenti» (stato di previsione delle entrate);

capitolo 4.1.3.1.1964 la cui descrizione è così modificata «Spese per l'effettuazione d'ufficio di demolizioni di opere eseguite in zone sismiche, di interventi di limitazione e/o svuotamento degli invasi e demolizione degli sbarramenti» (stato di previsione delle spese).

2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14 sono introitati sul capitolo 3.4.257 «Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale».

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 28 novembre 1986, n. 57 (Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 23 marzo 1998

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio 1998 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 marzo 1998, prot. n. 21902/609).

98R0338

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1998, n. 7.

Modifica dell'articolo 31-bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, n. 4 del 18 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 31-bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18

1. Il comma 5 dell'articolo 31-bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18, (norme sulle procedure di programmazione), introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997 n. 48 (ulteriori modifiche alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 e alla legge regionale 4 novembre 1997 n. 42) è sostituito dai seguenti:

«5. Per il finanziamento della quota regionale del "Fondo per l'attuazione del piano annuale degli interventi" è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 il "Fondo regionale per l'attuazione del piano annuale degli interventi".

6. Il fondo regionale per l'attuazione del Piano annuale degli interventi è finanziato con la legge di bilancio.

7. La deliberazione consiliare di approvazione del Piano annuale degli interventi di cui all'articolo 21 dispone il riparto del fondo tra gli interventi approvati. La legge di bilancio autorizza le conseguenti variazioni da apportare in corso di esercizio in via amministrativa, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 5 e contestuale iscrizione dei finanziamenti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio, corrispondenti agli interventi approvati.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 febbraio 1998

MORI

98R0330

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1998, n. 8.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1998.

(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria, n. 4 del 18 marzo 1998)

(Omissis).

98R0331

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998, n. 15.

Bilancio di previsione per l'anno 1998 - I variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 30 marzo 1998)

(Omissis).

98R0344

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998, n. 16.

Procedure per l'alienazione dei beni immobili delle Aziende sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 30 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge individua le procedure per l'alienazione dei beni immobili delle Aziende sanitarie.

2. Le Aziende sanitarie procedono all'alienazione dei beni di cui al comma 1 per finanziare i propri programmi di investimento in conformità alle previsioni contenute nei piani attuativi di cui alla legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 e a quanto previsto all'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 22 febbraio 1996 n. 14.

Art. 2.

Procedura di alienazione

1. Per poter avviare gli adempimenti per l'alienazione dei beni immobili è necessaria l'adozione da parte del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria di un provvedimento che, in conformità alle previsioni dei piani attuativi e del bilancio pluriennale, individua i beni da alienare indicando il prezzo di stima di cui all'art. 3 e la procedura da adottare.

2. I beni immobili sono alienati con offerta al pubblico. Dell'alienazione è dato pubblico avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana e almeno su quattro quotidiani di cui due di interesse nazionale e due di interesse locale. L'Azienda sanitaria può attuare ulteriori forme di pubblicità in ordine all'alienazione.

3. Il pubblico avviso contiene la descrizione del bene, il prezzo di stima, le modalità di svolgimento della procedura di alienazione, l'individuazione del responsabile del procedimento nonché il termine per la presentazione delle offerte.

4. I beni immobili possono essere alienati altresì a trattativa privata senza bando in presenza di specifiche clausole di urgenza riferite all'esigenza di dover assicurare efficacia ed efficienza all'attività aziendale. A tal fine, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria avvia la relativa procedura attraverso l'adozione di apposito provvedimento motivato che giustifica il ricorso alla procedura predetta con riguardo all'esigenza di assicurare immediate risorse finanziarie da destinare al completamento dei programmi di investimento di cui all'art. 1, comma 2. Con la predetta deliberazione sono specificate le caratteristiche del bene di cui al comma 3 nonché sono indicati i soggetti da interpellare di cui, almeno due pubblici e due privati, nonché, obbligatoriamente, la Provincia ed il Comune nel cui territorio insiste il bene stesso.

Art. 3.

Determinazione del prezzo di stima

1. L'Azienda sanitaria determina il prezzo di stima con le modalità di cui all'art. 26, comma 5, della legge regionale n. 14/1996.

Art. 4.

Ammissibilità delle offerte e criteri di aggiudicazione

1. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse offerte inferiori al prezzo di stima.

2. L'alienazione è disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo, fermo restando il diritto di prelazione da esercitare nei casi e con le modalità previsti dalla vigente legislazione.

3. Ove siano presentate offerte da parte di Enti Locali nel cui territorio insiste il bene, ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche, queste, purché ammissibili ai sensi dei commi 1 e 2, prevalgono in caso di parità, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 2, sulle offerte presentate da privati.

4. In caso di concorrenza di offerte di pari valore da parte di più soggetti di cui ai commi 2 e 3, l'Azienda sanitaria procede mediante trattativa privata tra i medesimi e aggiudica il bene alla migliore offerta.

Art. 5.

Ricorso alla trattativa privata

1. In caso di mancata presentazione di offerte o in presenza solo di offerte inammissibili, dopo aver esperito di nuovo la procedura di cui all'art. 2, comma 2, l'Azienda sanitaria può comunque procedere all'alienazione a trattativa privata, anche ad un prezzo inferiore a quello di stima, purché congruo al valore dell'immobile.

Art. 6.

Norma finale

1. Resta salva l'applicabilità della normativa statale vigente in materia ed in particolare del regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 e del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 marzo 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 17 febbraio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 13 marzo 1998.

98R0345

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1998, n. 17.

Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 30 marzo 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La regione Toscana, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio toscano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.

Art. 2.

Definizione di escursionismo

1. Ai fini della presente legge è escursionismo l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Art. 3.

Rete Escursionistica Toscana

1. Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica Toscana (R.E.T.) l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'art. 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. È inserita nella R.E.T. la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:

a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49;

b) sia compresa nelle zone di particolare interesse ambientale, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431;

c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);

d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica toscana;

e) sia riconosciuta di interesse storico-ambientale.

3. La R.E.T. si articola in viabilità:

a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo Comune con possibili brevi e funzionali sconfinamenti;

b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento del territorio di più Comuni, ovvero di itinerari a lunga percorrenza;

c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49.

4. La viabilità ricompresa nella R.E.T. è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

5. La R.E.T. è considerata risorsa essenziale del territorio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed è inserita nel Sistema Informativo Territoriale di cui all'art. 4 della legge medesima.

6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella R.E.T., l'apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme del regolamento di cui all'art. 6.

Art. 4.

Catasto della Rete Escursionistica Toscana

1. È istituito il catasto della R.E.T., suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.

2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della R.E.T. A tal fine acquisisce le proposte delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, dei parchi e, sentiti la Consulta tecnica di cui all'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, il Corpo forestale dello Stato, il Club Alpino Italiano, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto.

3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale devono pervenire le proposte delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni e dei parchi. In caso di inerzia, decorso tale termine, la Giunta regionale provvede direttamente.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul B.U.R.T. e comunicato ai Comuni interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di tratti di viabilità di uso privato, la Giunta regionale provvede a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai proprietari e ai titolari di diritti reali, i quali entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata possono proporre opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.

5. Trascorsi i termini di cui al comma 4 la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e le opposizioni e sentito il parere dei soggetti di cui al comma 2, decide in ordine a queste, approva in via definitiva l'inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del catasto della R.E.T. e ne dispone il trasferimento alle rispettive Province.

Art. 5.

Viabilità di uso privato

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della R.E.T. è consentito l'accesso ed il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'art. 3, comma 6. È consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all'art. 7.

2. L'accesso ed il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.

TITOLO II

REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA TOSкана

Art. 6.

Regolamento di attuazione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l'attuazione degli interventi sulla R.E.T.

2. Il regolamento stabilisce, tra l'altro:

a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della R.E.T.;

b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;

c) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;

d) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province e all'inserimento di nuova viabilità;

e) le modalità da adottare da parte delle Province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato, nel rispetto della procedura a tal fine prevista all'art. 4, comma 4;

f) le modalità per un'informazione periodica alla Regione da parte delle Province.

Art. 7.

Realizzazione e manutenzione della Rete Escursionistica Toscana

1. Le Province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e delle relative attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali.

2. I Comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e delle relative attrezzature.

3. I parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e delle relative attrezzature.

4. Le Province possono delegare alle Comunità Montane ed ai Comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale.

5. La Regione interviene per la realizzazione e la manutenzione della R.E.T. con gli strumenti programmatici e finanziari di cui alla legge regionale 14 novembre 1996, n. 84 recante «Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva».

Nella eventualità che gli interventi interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 8.

Interventi sulla Rete Escursionistica Toscana

1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della R.E.T., fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica previsti dagli articoli precedenti, nonché gli interventi culturali ed il taglio dei boschi.

2. Nella viabilità di uso privato, l'ente competente ai sensi dell'art. 7 può rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli del comma 1, per motivate esigenze, ai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.

TITOLO III
SERVIZIO DI SOCCORSO ALPINO

Art. 9.

Organizzazione del soccorso

1. Al fine di garantire il soccorso delle persone infortunate o in stato di pericolo, sulla Rete Escursionistica della Toscana e comunque negli ambienti naturali, la Giunta regionale favorisce il coordinamento degli organismi a ciò preposti e stipula apposita convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (S.A.S.T.) servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I. La suddetta convenzione regola, fra l'altro, la possibilità e le modalità di utilizzo delle strutture regionali esistenti sul territorio.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla convenzione la Regione assegna un contributo annuo al S.A.S.T. finalizzato:

a) all'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di periodiche esercitazioni delle squadre di soccorso;

b) all'adeguamento ed ammodernamento delle attrezzature necessarie per il servizio;

c) al rimborso delle spese delle squadre di soccorso, escluso quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162;

d) alle spese di gestione del servizio nonché all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il S.A.S.T. trasmette alla Giunta regionale la relazione degli interventi svolti e dei costi sostenuti nell'anno precedente, nonché il programma degli interventi operativi per l'anno in corso, corredato dal piano finanziario delle spese previste.

4. La Giunta regionale, verificata la documentazione di cui al comma 3, eroga il contributo annuale al S.A.S.T.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

Sanzioni amministrative

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono di competenza rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 e alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 e che ne introitano i relativi proventi.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definitiva all'art. 6.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.800.000 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della Rete Escursionistica Toscana.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 chiunque contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 8.

5. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

Art. 11.

Disposizioni Finanziarie

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 9 si fa fronte, per l'anno 1998, con le disponibilità previste sul capitolo 38170 «Servizi di soccorso rete escursionistica (legge regionale n. 17/1998)» del bilancio di previsione 1998. Agli oneri di spesa per gli esercizi 1999 e successivi si farà fronte con leggi di bilancio.

2. Agli altri oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con legge di bilancio, utilizzando allo scopo gli stanziamenti che saranno disposti per gli interventi finanziari previsti dalla legge regionale 14 novembre 1996, n. 84.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 marzo 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 17 febbraio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 13 marzo 1998.

98R0346

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1998, n. 18.

Legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 «Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali». Modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 3 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 le parole «trascorsi 2 anni dalla pubblicazione della carta stessa» sono sostituite dalle parole: trascorsi 5 anni dalla pubblicazione della carta stessa.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 marzo 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 17 febbraio 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 marzo 1998.

98R0347

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1998, n. 19.

Adesione della regione Toscana al Consorzio Zona Industriale Apuana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 10 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Toscana aderisce al Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 14, comma 4, della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59.

Art. 2.

1. Gli organi del Consorzio sono integrati dai membri nominati in rappresentanza della Regione secondo le disposizioni della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari volti al perfezionamento della adesione della Regione al Consorzio Zona Industriale Apuana.

Art. 3.

1. Per l'adesione al Consorzio Zona Industriale Apuana è autorizzata la spesa di L. 200.000.000.

Art. 4.

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con la seguente variazione da apportare, per competenza e per cassa di analogo importo, agli stati di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario corrente:

(Omissis).

2. Agli oneri di spesa relativi all'anno 1999 e successivi, si provvederà con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° aprile 1998

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 3 marzo 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 marzo 1998.

98R0348

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1998, n. 20.

Disposizioni per l'attuazione del decreto-legge n. 576/1996, convertito con legge n. 677/1996 «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi giugno/ottobre 1996». Modalità per l'individuazione e demolizione degli immobili costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque e contributi ai proprietari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 10 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Criteri per l'individuazione degli immobili che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque

1. Ai fini della messa in sicurezza delle zone, nelle province di Lucca e Massa Carrara, colpite dagli eventi alluvionali del giugno 1996, il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle aree a rischio idrogeologico di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 del 16 luglio 1997, individua gli immobili che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque.

2. L'individuazione ha ad oggetto edifici, relative pertinenze, terreni ed infrastrutture — di seguito denominati immobili — di proprietà pubblica e privata ed è effettuata sulla base degli studi morfologici, idraulici e idrogeologici elaborati nell'ambito del piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2449 del 25 giugno 1996 nonché dei progetti esecutivi degli interventi previsti nei piani di cui all'art. 6, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677.

3. Il provvedimento di individuazione è adottato sentiti i comuni interessati e nel rispetto del diritto di partecipazione dei proprietari, secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Porzioni di immobili e pertinenze

1. Ove, nelle aree di cui all'art. 1, comma 2, sia localizzata esclusivamente la porzione di un edificio, l'individuazione ha ad oggetto l'intero edificio qualora si tratti di porzione essenziale ai fini dell'utilizzazione dell'intero edificio e sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

2. Per gli edifici ad uso di residenza è essenziale, per gli effetti di cui al comma precedente, qualsiasi porzione adibita all'uso medesimo; per gli edifici adibiti ad uso produttivo è essenziale la porzione che presenta caratteristiche, anche di dimensione, indispensabili per lo svolgimento di operazioni o fasi lavorative che non potrebbero altrimenti essere svolte nel resto dell'edificio.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle pertinenze degli edifici adibiti ad attività produttive, essenziali ai sensi del comma precedente, qualora, per le caratteristiche del sito o per provvedimento dell'autorità amministrativa, non possano essere ricostituite, con analoghe caratteristiche, in altro sito attiguo all'edificio.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti comma non si applicano ove richiesto dai proprietari.

5. L'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo è a cura del Presidente della Giunta regionale con le modalità dallo stesso determinate.

Art. 3.

Acquisizione dei beni al patrimonio del comune e demolizione degli edifici

1. Gli immobili che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque, individuati ai sensi dei precedenti articoli, sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune ovvero, nei casi previsti dall'art. 822 del codice civile al demanio pubblico. Per gli edifici e ogni altro manufatto edificato l'acquisizione ha ad oggetto l'area di risulta conseguente la relativa demolizione.

2. Il provvedimento di individuazione costituisce titolo per le relative trascrizioni.

3. Gli edifici e gli altri manufatti edificati sono demoliti a cura del Presidente della Giunta regionale che, a tal fine, può avvalersi degli enti attuatori delle opere pubbliche di sistemazione idraulica ovvero dei comuni territorialmente competenti.

4. Le spese per la demolizione sono imputate ai fondi di cui all'art. 6 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, secondo le previsioni del piano previsto dallo stesso articolo.

Art. 4.

Contributi per i proprietari

1. Ai privati proprietari degli immobili di cui al precedente articolo è corrisposto un contributo pari al valore degli immobili medesimi.

2. Il valore è costituito dal prezzo di mercato dell'immobile alla data del provvedimento di individuazione di cui all'art. 5, comma 4; tale prezzo è accertato, a cura del proprietario, tramite perizia giurata redatta da professionista abilitato, il cui costo è computato nell'ammontare del contributo.

3. Per gli immobili adibiti ad uso di residenza principale, il contributo, su richiesta dei proprietari, può altresì essere determinato nell'ammontare pari alla spesa per la nuova costruzione o l'acquisto, nello stesso comune, di un alloggio di civile abitazione con superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare in proprietà, fino al limite massimo di 200 mq e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata.

4. Il contributo è richiesto dai soggetti interessati con le modalità determinate dal Presidente della Giunta regionale.

5. Ove per il medesimo immobile siano già stati concessi, per i danni conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996, contributi statali o regionali, il relativo ammontare è detratto dal contributo di cui al presente articolo.

6. Il contributo non è dovuto per le parti di immobile costruite in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, ove non sia intervenuta sanatoria.

7. I contributi di cui al presente articolo fanno carico ai fondi di cui all'art. 5, comma 7 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 ove riguardino immobili ad uso produttivo, ai fondi di cui all'art. 4, comma 10 del medesimo decreto-legge negli altri casi.

Art. 5.

Procedura

1. Il Presidente della Giunta regionale, nei termini indicati dall'art. 4, comma 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, effettua la ricognizione di tutti gli immobili suscettibili di recare ostacolo al regolare deflusso delle acque e la trasmette ai comuni interessati i quali provvedono al relativo deposito per un periodo di 30 giorni consecutivi, dandone avviso ai proprietari, i quali possono prendere visione e presentare osservazioni.

2. Entro i 10 giorni successivi al termine di deposito, il Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale le osservazioni presentate ai sensi del comma precedente nonché le eventuali proprie osservazioni, unitamente alla attestazione circa la regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili compresi nell'elenco.

3. Sulla base delle eventuali osservazioni presentate, il Presidente della Giunta regionale può impartire agli enti attuatori degli interventi di messa in sicurezza di cui all'art. 1, comma 2, eventuali direttive tecniche per la progettazione degli interventi medesimi.

4. Successivamente al ricevimento delle osservazioni e delle attestazioni di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale approva la individuazione particolareggiata degli immobili da acquisire al patrimonio indisponibile del comune ovvero al demanio pubblico, individuando l'ente competente alla demolizione degli edifici e degli altri manufatti edificati e disponendo la ammissibilità a contributo ovvero la inammissibilità per gli immobili o le parti di immobile per le quali il comune competente abbia comunicato l'irregolarità urbanistica ed edilizia.

5. Il provvedimento di individuazione è comunicato ai comuni che provvedono alla relativa notificazione ai proprietari.

6. La ricognizione può essere rimodulata, con le medesime procedure di cui al presente articolo in seguito alla approvazione di rimodulazioni o integrazioni del piano di cui all'art. 6 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576 ovvero all'adozione di nuovi piani previsti dalla legge. I provvedimenti di individuazione particolareggiata conseguenti concernono i soli immobili interessati dalla rimodulazione.

Art. 6.

Rinvio

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, detta le disposizioni operative per l'attuazione del decreto-legge medesimo e della presente legge.

2. Per l'erogazione dei contributi il Presidente della Giunta regionale può avvalersi dei Sindaci dei comuni interessati.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° aprile 1998

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 3 marzo 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 marzo 1998.

98R0349

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1998, n. 11.

Norme in materia di impatto ambientale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 26 del 22 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione dell'Umbria con la presente legge detta norme in materia di valutazione di impatto ambientale nel rispetto delle disposizioni della direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, e degli indirizzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

Art. 2.

Soggetti del procedimento

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali territorialmente competenti, si esprime sulla compatibilità ambientale delle opere individuate ai sensi della presente legge, avvalendosi dell'ufficio competente che svolge l'istruttoria promuovendo specifica conferenza dei servizi.

2. Il soggetto pubblico o privato che predispone i progetti da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale è denominato soggetto proponente.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. I progetti indicati nell'allegato A) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e quelli di ampliamento o trasformazione delle opere esistenti quando da tali interventi derivi un impianto o un'opera che nel complesso presenti le caratteristiche dell'allegato A), limitatamente agli interventi di ampliamento o trasformazione, sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Alla stessa procedura sono sottoposti i progetti indicati nell'allegato B) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, qualora ricadano, anche parzialmente, nelle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree di particolare interesse agricolo, di particolare interesse naturalistico ambientale e in quelle ove sono presenti risorse idriche, come specificatamente indicate dal piano urbanistico territoriale ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per i progetti di cui agli allegati A) e B) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 i quali ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree di cui al comma 1, le soglie dimensionali sono ridotte nella misura prevista dall'art. 1 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale qualora la Giunta regionale ne verifichi la necessità secondo le modalità di cui all'art. 4 e sulla base degli elementi di cui all'allegato D) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996:

a) i progetti indicati nell'allegato B) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, che non ricadono nelle aree di cui al comma 1;

b) gli interventi di ampliamento o trasformazione delle opere esistenti, quando da tali interventi derivi un impianto o un'opera che nel complesso presenti le caratteristiche e le dimensioni di quelle elencate nell'allegato B) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

4. Non sono assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di opere o di interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Qualora l'opera eseguita d'urgenza permanga per più di un anno sul territorio, essa verrà sottoposta a interventi di mitigazione di impatto secondo verifiche e prescrizioni formulate dalla Giunta regionale.

TITOLO II
NORME DI PROCEDURA

Art. 4.

Procedura di verifica

1. I soggetti che intendono realizzare le opere di cui all'art. 3, comma 3, sottopongono il relativo progetto alla procedura di verifica, presentando alla Giunta regionale apposita domanda. Alla domanda sono allegati nel numero di copie richieste:

a) progetto preliminare redatto ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) dichiarazione di cui all'art. 5 comma 2, lettera e) resa nei termini di cui al comma 9 dello stesso articolo;

c) rapporto ambientale sottoscritto da tecnici abilitati contenente tutte le informazioni e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che le opere possono avere sull'ambiente, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato D) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente nonché sulla base degli elementi di verifica, dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la esclusione dello stesso da tale procedura dettando eventuali prescrizioni. Il termine può essere rinnovato una sola volta per ulteriori quindici giorni, in presenza di motivate necessità su conforme disposizione della Giunta regionale, dandone comunicazione all'interessato.

3. Il Presidente della Giunta regionale, decorsi i termini di cui al precedente comma, nei quindici giorni successivi assume in merito le eventuali proprie determinazioni sul progetto presentato.

4. La inutile decorrenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

5. Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 e l'elenco delle decorrenze dei termini di cui al comma 4 sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'Umbria.

6. Presso l'Area operativa assetto del territorio — piano urbanistico territoriale competente per l'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale — è istituito un registro delle procedure di verifica, nel quale sono annotate le domande e i relativi esiti; chiunque può prenderne visione senza formalità.

Art. 5.

Procedura di valutazione di impatto ambientale

1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1, presenta alla Giunta regionale apposita domanda.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione nel numero di copie richiesto:

a) progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) studio di impatto ambientale, a firma di tecnici abilitati, redatto secondo quanto previsto all'art. 6 ed all'allegato C) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e dagli articoli 3, 4, 5 e allegati I e II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988;

c) attestazione delle avvenute presentazioni di cui al comma 4;

d) dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avvenuta richiesta di pubblicazione di cui al comma 5;

e) dichiarazione del sindaco sulla compatibilità urbanistica dell'opera.

3. Ai soggetti i cui progetti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, è richiesta a completamento, la documentazione di cui al precedente comma.

4. La domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 sono presentate, a cura del soggetto proponente, presso la Provincia e i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera, nonché presso gli Enti di gestione delle aree naturali protette ricomprese nel progetto. La sola domanda è presentata a cura del soggetto proponente presso i Comuni confinanti, adiacenti al territorio in cui è prevista la realizzazione dell'opera. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Provincia, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette comunicano il proprio parere alla Giunta regionale.

5. Alla domanda è data pubblicità, a cura e spese del soggetto proponente, mediante pubblicazione di annuncio su uno dei quotidiani regionali di maggiore diffusione e nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'Umbria.

6. Il Comune o i Comuni nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, assicurano l'immediato deposito della domanda e degli allegati. Chiunque può prenderne visione o estrarne copia a proprie spese e presentare osservazioni alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 5 nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'Umbria.

7. Nel caso di progetti che possono determinare rilevanti impatti sul territorio di altre regioni confinanti, la Giunta regionale trasmette la domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 alle Regioni interessate, le quali comunicano il proprio parere nel termine di trenta giorni.

8. La mancata acquisizione dei pareri di cui ai precedenti commi non determina la improcedibilità dell'istruttoria.

9. La dichiarazione del sindaco di cui al comma 2, lettera e), è resa entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 6.

Conferenza dei servizi

1. Accertata la completezza della documentazione, si procede all'istruttoria della domanda mediante una conferenza dei servizi. A tal fine, la domanda e relativi allegati, entro dieci giorni dal ricevimento sono trasmessi ai servizi interessati ed agli altri Enti invitati alla conferenza dei servizi.

2. La conferenza è convocata entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 6, previo avviso ai soggetti di cui al comma 3 da parte del responsabile del procedimento. La conferenza si conclude nei successivi quaranta giorni ed esamina, oltre ai rapporti istruttori, tutte le osservazioni pervenute. L'avviso di convocazione è inviato al soggetto proponente.

3. Alla conferenza sono invitati a partecipare gli enti di cui al comma 4 dell'art. 5, gli enti e gli organi centrali o periferici dello Stato coinvolti nel procedimento, nonché il soggetto titolare delle funzioni dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Partecipano altresì alla conferenza dei servizi i responsabili, o loro delegati, dei servizi regionali coinvolti nel procedimento, garantendo comunque la presenza di professionalità riferite all'economia, alla chimica, geologia, scienze naturali, biologia, agronomia, igiene, sanità, meteorologia, sociologia e architettura. Il soggetto proponente ha diritto a presenziare alle riunioni per l'eventuale

contraddittorio di cui all'art. 9, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, avvalendosi della facoltà di eventuale assistenza tecnico-legale.

4. Le determinazioni concordate nell'ambito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta, gli assensi, i pareri e gli atti abilitativi richiesti per l'esecuzione e la realizzazione dell'opera.

5. Al termine dell'istruttoria ed in relazione alle determinazioni della conferenza dei servizi è predisposta una relazione conclusiva sulla base della quale la Giunta regionale pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 7.

6. La relazione conclusiva è redatta dal responsabile del procedimento entro venti giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi ed è comprensiva dei risultati del contraddittorio previsto dal presente articolo e della valutazione di ogni singola osservazione. Nei successivi quindici giorni la Giunta regionale si esprime sulla compatibilità ambientale dell'opera.

7. Qualora la particolare complessità dell'opera oggetto di verifica e di procedura di valutazione di impatto ambientale richieda l'apporto di particolari competenze derivanti da professionalità ed esperienza, il responsabile del procedimento propone alla Giunta regionale di acquisire, nella conferenza dei servizi, specifiche e qualificate valutazioni di appositi esperti, pur restando fermi i tempi per l'espletamento della procedura.

Art. 7.

Giudizio di compatibilità ambientale

1. La Giunta regionale pronuncia il giudizio motivato in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento, valido per 5 anni dalla data dell'emanazione, dettando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere o degli impianti, nonché le modalità con le quali sono fornite le necessarie garanzie di natura finanziaria attraverso la stipula di apposita convenzione, o atto d'obbligo, registrata e trascritta.

2. Per le materie non di competenza regionale, qualora non valutate nell'ambito della conferenza dei servizi, il soggetto proponente dovrà acquisire gli atti autorizzativi competenti.

3. Il giudizio di compatibilità ambientale è trasmesso all'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento amministrativo, che consente in via definitiva la realizzazione dell'opera, la quale si uniforma a quanto ivi stabilito. Il giudizio di compatibilità ambientale è altresì trasmesso al soggetto proponente.

4. In ogni caso è fatto divieto di dare corso all'inizio dei lavori in mancanza del giudizio di compatibilità ambientale.

5. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale sono comunicati anche ai soggetti convocati per la partecipazione al procedimento e sono pubblicati per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Art. 8.

Intese regionali

1. Nel caso di progetti ricadenti in parte sul territorio di altre regioni confinanti, il giudizio di compatibilità ambientale è reso dalle Regioni interessate, promuovendo le intese di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Archivio degli studi di impatto ambientale e informazione al Ministero dell'ambiente

1. Ai fini della conservazione della documentazione e degli studi di impatto ambientale, dei documenti e degli atti inerenti i procedimenti di valutazione di impatto ambientale conclusi, si applicano le disposizioni regionali in materia di conservazione e pubblicità degli atti e relative documentazioni.

2. A cura della Giunta regionale, con cadenza annuale, viene data informazione al Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, nonché ogni altra utile informazione.

Art. 10.

Azioni cautelari

1. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali e locali in materia e le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora i lavori per la realizzazione delle opere di cui agli elenchi degli allegati A) e B) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 siano iniziati in assenza del giudizio di compatibilità ambientale, ovvero senza che sia stata avviata la procedura di verifica nei casi previsti dall'art. 3, comma 3, il sindaco del Comune interessato ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale, ovvero all'esito della verifica ed assegna un termine perentorio per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica.

2. Qualora le opere siano state realizzate in difformità dal provvedimento di compatibilità ambientale o dalle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 4, o comunque in violazione della presente legge, il sindaco del Comune interessato ordina la immediata sospensione dei lavori ed assegna al soggetto proponente un termine non superiore a 6 mesi per i necessari adeguamenti.

3. Qualora le opere realizzate sulla base degli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale non siano utilizzate secondo le prescrizioni e modalità stabilite con il provvedimento di cui all'art. 7, il sindaco ordina la sospensione dell'utilizzazione dell'opera e fissa un termine per consentire l'uso conforme della stessa. Decorso inutilmente tale termine, il sindaco inibisce l'uso delle opere stesse.

4. Salvo che il fatto costituisca reato più grave e ferme le sanzioni amministrative di legge, il sindaco applica nei confronti del soggetto inadempiente una ammenda corrispondente ai danni ambientali provocati, in maniera diretta ed indiretta, determinati con apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 6, comma 3, eventualmente coadiuvati da specifiche professionalità.

5. Qualora il sindaco non abbia proceduto agli adempimenti previsti ai commi 1, 2, 3 e 4, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

Art. 11.

Norma finale

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

- a) gli schemi di domanda di cui agli articoli 4 e 5;
- b) lo schema dell'annuncio da pubblicare di cui all'art. 5, comma 5;
- c) lo schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, di cui all'art. 7 comma 1, per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale;
- d) i periodi di sospensione dei termini fissati nella presente legge, da aggiornarsi annualmente.

2. La Giunta regionale, scaduti i termini fissati dalla direttiva comunitaria 97/11/CE del 3 marzo 1997 per il suo recepimento nell'ordinamento legislativo nazionale, si impegna ad adottare e presentare al Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, una specifica normativa per il recepimento della direttiva comunitaria.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 50.000.000, da iscrivere in termini di competenza e di cassa al capitolo 5820 di nuova istituzione denominato «Spese per istruttorie, studi, indagini, consulenze, pubblicazioni in materia di valutazione di impatto ambientale».

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

3. La Giunta regionale — a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni — è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1998 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 1999 e successivi l'onere di cui al precedente comma 1, sarà annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 aprile 1998

BRACALENTE

98R0350

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1998, n. 12.

Disposizioni in materia di rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 26 del 22 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sospensione nulla-osta

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino al 28 febbraio 1999 è sospeso il rilascio dei nulla-osta relativi alle grandi strutture di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nei seguenti casi:

A) nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti:

a1) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq seicento relativa a generi contingentati posti in vendita in maniera esclusiva o congiuntamente a generi non contingentati;

a2) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq millecinquecento per generi non contingentati;

a3) per i centri commerciali in cui la somma della superficie di vendita dei singoli esercizi superi i mq. millecinquecento;

B) nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti:

b1) per le strutture di vendita con superficie superiore a mq millecinquecento per generi contingentati e non contingentati;

b2) per i centri commerciali contenenti superfici di vendita di ampiezza superiore a mq. millecinquecento;

b3) per i centri commerciali, in cui la somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superi i mq duemila.

Art. 2.

Disposizioni relative a nulla-osta non sospesi

1. Per l'istruttoria delle domande di nulla-osta non soggette a sospensione ai sensi dell'art. 1 oltre ai pareri dei comuni della medesima area commerciale ai sensi e nei termini della deliberazione del Consiglio regionale n. 508 del 20 luglio 1987 è richiesto il parere del comune nel territorio del quale viene insediata la struttura di vendita. Il parere è formulato in relazione agli strumenti locali di programmazione della rete distributiva e deve essere allegato alla richiesta di nulla-osta.

2. I pareri di cui al comma 1 non sono richiesti per i nulla-osta rilasciati in caso di concentrazione di esercizi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 1987, n. 121, come modificata dall'art. 2, comma 89 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 aprile 1998

BRACALENTE

98R0351

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1998, n. 13.

Rinegoziazione mutui legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 7 maggio 1997, n. 18 e 19 ottobre 1997, n. 32 - Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 27 del 24 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rinegoziazione mutui

1. I mutui, anche quelli agevolati già contratti ai sensi della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, così come modificata e integrata dalle leggi regionali 7 maggio 1997, n. 18 e 29 ottobre 1997, n. 32, e delle altre leggi regionali incentivanti il settore turistico-alberghiero, possono essere rinegoziati dai beneficiari con l'istituto convenzionato, mantenendo le provvidenze acquisite, ferme restando la destinazione e la misura del contributo in conto interessi di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 della citata legge.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20

1. All'art. 4, comma unico, lettera b), della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, sono soppresse le parole «*dei fondi comunitari ad esse relativi*».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 aprile 1998

BRACALENTE

98R0352

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1998, n. 14.

Regolamento interno del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel *suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 27 del 24 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

La Corte costituzionale, con sentenza n. 87/1998, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri (*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

GLI ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1.

Elezioni dell'Ufficio di presidenza

1. Il Consiglio regionale procede alla elezione dell'Ufficio di presidenza a norma dell'art. 37 dello Statuto.

2. Al rinnovo dell'Ufficio di presidenza si provvede entro i trenta giorni precedenti la sua scadenza.

3. Qualora il Presidente non proceda alla convocazione del Consiglio entro i termini di cui al comma 1, provvede uno dei due Vice presidenti.

4. In caso di cessazione dalla carica di un Vice Presidente o di un segretario si procede alla rielezione rispettivamente dei due Vice Presidenti e dei due segretari con le stesse modalità previste dall'art. 37 dello Statuto.

5. La carica di componente dell'Ufficio di presidenza è incompatibile con quello di Presidente di Gruppo consiliare.

Art. 2.

Attribuzioni e compiti dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza:

a) garantisce il regolare svolgimento delle funzioni attribuite al Consiglio, vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun consigliere e di ciascun Gruppo;

(* La sentenza è stata pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 25 del 15 aprile 1998.

b) cura la formazione e la rendicontazione del bilancio del Consiglio nonché la relativa gestione;

c) disciplina il funzionamento degli uffici del Consiglio e coordina i lavori delle commissioni, assicurando i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni;

d) riferisce al Consiglio in ordine alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri;

e) fissa gli oggetti da porre all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;

f) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dal presente Regolamento;

g) decide, su richiesta del Presidente, sulla irricevibilità degli atti proposti all'esame del Consiglio.

Art. 3.

Attribuzioni e compiti del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.

2. Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e cura l'osservanza del Regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, sovrintende alle funzioni attribuite all'Ufficio di presidenza e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.

3. Il Presidente provvede all'assegnazione degli atti alle commissioni e dirime eventuali conflitti di competenza tra le commissioni medesime.

Art. 4.

Attribuzioni e compiti dei Vice presidenti

1. I Vice presidenti sostituiscono a turno il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e adempiono inoltre alle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.

Art. 5.

Attribuzioni e compiti dei segretari

1. I segretari sovrintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute pubbliche e redigono il processo verbale delle sedute non aperte al pubblico; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura, ove necessario, delle proposte e dei documenti; fungono da scrutatori; sovrintendono alla conservazione ed alla eventuale trascrizione del materiale contenente la registrazione delle sedute consiliari; attestano il contenuto delle deliberazioni del Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi interni.

2. In caso di assenza di un consigliere segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente incarica un consigliere di svolgerne le funzioni.

Art. 6.

Elezione e compiti dei revisori dei conti

1. Il Consiglio procede alla elezione dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 80 dello Statuto.

2. Al rinnovo del Collegio dei revisori dei conti il Consiglio provvede entro trenta giorni dalla scadenza del Collegio.

3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede alla relazione sul conto consuntivo ai sensi dell'art. 79 comma 4 dello Statuto e secondo la legge di contabilità regionale.

4. Il Collegio acquisisce tramite la Giunta regionale i dati relativi alla gestione finanziaria e riferisce trimestralmente al Consiglio sull'andamento della stessa.

5. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente l'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale.

6. Assume le funzioni di Presidente del Collegio dei revisori il membro eletto facente parte dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale. Nel caso in cui siano eletti due membri facenti parte dei gruppi di minoranza assume la presidenza il consigliere che ha riportato più voti. A parità di voti prevale il consigliere più anziano di età.

7. La carica di Presidente del Collegio dei revisori è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo consiliare.

Art. 7.

Ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 5 dello Statuto, l'Ufficio di presidenza subito dopo il suo insediamento esamina d'ufficio se sussistano cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità dei consiglieri eletti e ne riferisce al Consiglio entro venti giorni.

2. Le deliberazioni del Consiglio sulla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono pubblicate, immediatamente, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri eletti il Presidente ne dà notizia nella prima seduta utile. Il Consiglio provvede ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 8.

Assenze dei consiglieri

1. I consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sessioni del Consiglio e di partecipare alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, del Collegio dei revisori dei conti e delle commissioni delle quali fanno parte.

2. In caso di assenza non giustificata al consigliere viene operata una trattenuta del due per cento sull'indennità.

3. Oltre ai motivi di salute si considera giustificata l'assenza del consigliere che si rechi fuori sede per missioni ed incarichi per conto della Regione o, se membro della Giunta regionale per ragioni del suo ufficio.

4. L'assenza può altresì essere giustificata dall'Ufficio di presidenza per cause di forza maggiore.

Art. 9.

Gruppi consiliari

1. I consiglieri sono tenuti a dichiarare all'Ufficio di presidenza, per iscritto, a quale gruppo consiliare intendono appartenere.

2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno tre consiglieri.

3. Possono costituirsi Gruppi anche con un solo consigliere se unico eletto in una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale o se il Gruppo trova corrispondenza nel Parlamento nazionale.

4. I consiglieri che non dichiarino di appartenere ai Gruppi costituiti ai sensi dei precedenti commi formano il Gruppo misto.

5. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del proprio Presidente.

6. I consiglieri ed i Gruppi sono tenuti a comunicare all'Ufficio di presidenza le eventuali variazioni circa l'appartenenza al Gruppo e circa le cariche interne.

Art. 10.

Commissioni consiliari permanenti

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, competenti rispettivamente nelle seguenti materie:

I. - Affari istituzionali, programmazione, bilancio finanze e patrimonio, organizzazione e personale, enti locali;

II. - Attività economiche, assetto e utilizzazione del territorio, ambiente e infrastrutture, formazione professionale;

III. - Servizi e politiche sociali, igiene e sanità, istruzione, cultura, sport;

IV. - Vigilanza e controllo generale sulla attività dell'Amministrazione regionale con i poteri di cui all'art. 13.

2. Le commissioni permanenti vengono rinnovate dopo due anni e mezzo dalla loro costituzione ed i loro componenti possono essere confermati.

3. Le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo vengono trasmesse ai sensi dell'art. 3, comma 3, alla commissione competente per materia o con competenza prevalente. La commissione competente può richiedere il parere di altra commissione informandone il Presidente del Consiglio.

4. Non è consentita l'assegnazione di proposte a più di una commissione in sede referente.

5. Le proposte di legge che comportino spese o entrate devono in ogni caso essere sottoposte all'esame in sede consultiva della prima commissione salvo quelle che prevedono storni di fondi all'interno dello stesso capitolo o da un capitolo all'altro dello stesso titolo.

6. Sulle proposte di legge in materia di bilancio e di piano di sviluppo deve essere obbligatoriamente acquisito il parere della seconda e terza commissione.

Art. 11.

Composizione delle commissioni

1. Ciascuna commissione permanente è composta da sette consiglieri di cui 4 designati dai gruppi di maggioranza e 3 dai gruppi di minoranza, tenuto conto della loro rispettiva consistenza.

2. Il Presidente del Consiglio, il Presidente e gli altri componenti della Giunta non possono far parte delle commissioni. Ogni consigliere fa parte almeno di una commissione.

3. Ciascun Gruppo consiliare, subito dopo la costituzione, designa entro venti giorni, su richiesta del Presidente del Consiglio i propri componenti nelle commissioni. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle proposte dei Gruppi, assegna alle commissioni i consiglieri. In caso di mancata designazione o di designazione non conforme al criterio di cui al primo comma, provvede il Presidente del Consiglio sentito l'Ufficio di presidenza.

4. Ciascun consigliere può farsi sostituire a tutti gli effetti, ivi compreso il voto, alle sedute delle commissioni di cui è membro da altro consigliere appartenente ad altra commissione, previa comunicazione scritta del consigliere interessato al presidente della commissione prima dell'inizio della seduta.

5. Ogni consigliere può intervenire senza diritto di voto, a sedute di commissione diverse da quelle di cui fa parte.

6. I membri della Giunta regionale hanno diritto e, se richiesto l'obbligo di partecipare alle sedute delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

Art. 12.

Elezione del presidente e del vice presidente delle commissioni permanenti

1. Immediatamente dopo gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 3, il Presidente del Consiglio convoca la prima, la seconda e la terza commissione permanente per le elezioni del presidente e del vice presidente.

2. Nella prima seduta presiede il consigliere più anziano di età.

3. Le commissioni procedono con un'unica votazione a scrutinio segreto all'elezione del presidente e del vice presidente. Ogni consigliere scrive sulla scheda un solo nome.

4. Sono eletti rispettivamente presidente e vice presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti.

5. Il presidente ed il vice presidente della commissione di vigilanza e controllo sono nominati dal Presidente del Consiglio tra i componenti la commissione stessa su designazione, rispettivamente, dei gruppi consiliari di minoranza e di quelli di maggioranza. In caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina sentito l'Ufficio di presidenza.

6. Non possono ricoprire la carica di presidente o vice presidente i componenti dell'Ufficio di presidenza.

7. La carica di presidente di commissione permanente è incompatibile con quella di presidente di altra commissione permanente, nonché con quella di presidente di Gruppo consiliare.

8. Dell'avvenuta costituzione delle commissioni il presidente del Consiglio dà comunicazione all'assemblea nella prima seduta utile.

Art. 13.

Funzioni e poteri della commissione di vigilanza

1. La commissione di vigilanza e controllo esercita le funzioni previste dall'art. 47, comma 3 dello Statuto con i poteri di cui agli articoli 47, commi 4, 5, 6, 7 e 8, e 49, comma 3 dello Statuto.

2. Il Presidente della Giunta trasmette al presidente della commissione copia degli atti deliberativi della Giunta, non appena adottati in via definitiva. Al medesimo obbligo sono tenuti i presidenti degli enti e aziende istituiti dalla Regione.

3. La commissione può richiedere, anche ai fini di verifica, alla Giunta e agli enti ed aziende istituiti dalla Regione la documentazione necessaria allo svolgimento della propria attività.

4. Il presidente della commissione acquisisce tale documentazione, previa comunicazione al Presidente della Giunta, qualora la richiesta sia votata da almeno 3 componenti la commissione e, qualora necessario, dispone con le stesse modalità audizioni integrative della documentazione pervenuta, dei soggetti di cui al comma 3. Nell'organizzare mensilmente i propri lavori la commissione tiene conto di tali audizioni e riserva ad esse almeno una seduta.

5. Sulla sua attività la commissione riferisce al Consiglio con propria relazione ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio discute le relazioni della commissione nella prima seduta utile o comunque, non oltre un mese dalla data di presentazione.

Art. 14.

Commissioni speciali e di inchiesta

1. Il Consiglio può deliberare la nomina di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni e per indagini e studi attinenti ad aspetti istituzionali dell'ordinamento regionale e degli enti territoriali o a problematiche interessanti la collettività regionale.

2. Possono essere chiamati a far parte della commissione, senza diritto di voto, anche soggetti estranei al Consiglio regionale, in possesso di particolari requisiti di competenza e professionalità nelle questioni sottoposte all'esame delle commissioni.

3. Fermo restando la competenza della commissione di vigilanza e controllo il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.

4. La proposta di nomina di commissione di inchiesta è deliberata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla rituale formalizzazione della richiesta.

Art. 15.

Composizione e costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta

1. Le commissioni speciali e di inchiesta, di cui all'art. 14 sono composte da non più di nove consiglieri.

2. Per la composizione e costituzione delle commissioni speciali e di inchiesta si applicano le disposizioni relative alle commissioni permanenti.

3. La deliberazione che istituisce la commissione speciale o di inchiesta deve indicare l'oggetto, la durata ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio e disporre l'automatico scioglimento della stessa.

CAPO II

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

Art. 16.

Processo verbale delle sedute

1. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della maggioranza dei componenti.

2. Di ogni seduta della commissione il funzionario redige processo verbale contenente gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato, nonché una breve sintesi degli interventi. Ciascun consigliere può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario ed è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

3. Copia del verbale è inviata all'Ufficio di presidenza.

Art. 17.

Validità delle decisioni delle commissioni

1. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le commissioni decidono con la maggioranza dei votanti, astenuti compresi. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 18.

Convocazione delle commissioni

1. Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti e in caso di loro impedimento, dai vice presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno di cui al successivo articolo.

2. Le commissioni si riuniscono normalmente in giorni ed orari diversi e comunque non coincidenti con le sedute del Consiglio regionale.

Art. 19.

Ordine dei lavori in commissione

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma successivo l'ordine del giorno di ciascuna commissione è predisposto in modo da assicurare l'esame in via prioritaria delle proposte comprese nel programma delle attività del Consiglio di cui all'art. 25.

2. Le commissioni debbono comunque trattare con precedenza le proposte per le quali sia stata deliberata l'urgenza ai sensi dell'art. 46, commi 2 e 3 nonché quelle di cui all'art. 46 comma 6.

3. La Giunta e i proponenti hanno facoltà di chiedere la trattazione immediata di atti giacenti. Sulla richiesta la commissione decide a maggioranza dei presenti.

4. Per la formazione e comunicazione dell'ordine del giorno si osservano le modalità e i tempi previsti dagli articoli 26, comma 1 e 27 comma 2.

Art. 20.

Esame in sede referente

1. La commissione, dopo aver proceduto all'esame preliminare della proposta assegnata, passa alla discussione dei singoli articoli.

2. La commissione trasmette al Consiglio la proposta e gli emendamenti eventualmente approvati nominando un relatore. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. La commissione può richiedere al Consiglio regionale che la proposta di legge venga approvata con un'unica votazione. Il Consiglio qualora non approvi all'unanimità la richiesta della commissione, procede alla votazione articolo per articolo e con votazione finale.

4. Non sono ammissibili in commissione eccezioni pregiudiziali sospensive, o comunque volte a ritardare l'adempimento dell'obbligo della commissione di riferire al Consiglio.

5. La proposta assegnata, qualora riporti il voto sfavorevole della commissione, è trasmessa con relazione al Presidente del Consiglio che ne informa il proponente.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 il proponente può sempre chiedere che la proposta sia sottoposta all'esame dell'assemblea. In tale caso l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, nella quale riferisce il presidente della commissione.

7. Le relazioni scritte della commissione che accompagnano gli atti trasmessi in Consiglio sono distribuite ai consiglieri almeno quarantotto ore prima che si apra la discussione tranne che, nei casi di urgenza, l'Ufficio di presidenza deliberi termini minori o la commissione autorizzi la relazione orale.

Art. 21.

Esame in sede consultiva

1. Quando le commissioni sono chiamate ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 10 e in ogni altro caso previsto da legge o regolamento devono provvedere entro 20 giorni dalla assegnazione.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il parere si intende reso.

Art. 22.

Termine per i lavori delle commissioni

1. Le commissioni riferiscono al Consiglio entro e non oltre due mesi dall'assegnazione ai sensi dell'art. 3. Entro tale termine è effettuata la partecipazione stabilita dalle commissioni.

2. Ogni commissione può nominare per ciascun atto uno o più relatori per il Consiglio.

3. Le commissioni possono chiedere al Presidente del Consiglio proroga del termine per un periodo non superiore ad un mese.

4. Decorso il termine di cui ai commi 1 e 3 su richiesta del proponente o della Giunta regionale, gli atti sono inclusi nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio dinanzi al quale riferiscono direttamente la Giunta o uno dei consiglieri proponenti.

5. Il Consiglio può deliberare di rinviare l'atto in commissione, assegnando alla stessa un termine per riferire.

6. Per le proposte di iniziativa popolare, qualora la commissione competente non abbia provveduto nel termine di cui all'art. 64 primo comma, dello Statuto il Presidente del Consiglio riferisce direttamente all'assemblea.

Art. 23.

Discussione in commissione

1. La discussione in commissione è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.

2. Se all'ordine del giorno della commissione si trovano contemporaneamente atti vertenti sullo stesso argomento l'esame deve essere abbinato. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando non è terminata la discussione. In tal caso dopo l'esame preliminare, la commissione può affidare ad una sotto commissione la formulazione di un testo unificato.

Art. 24.

Indagini conoscitive

1. Nelle materie di rispettiva competenza le commissioni possono disporre indagini conoscitive ai sensi dell'art. 47, comma 7 dello Statuto, dirette ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili alla loro attività o a quella del Consiglio.

2. Alle iniziative di cui al primo comma si dà luogo previa comunicazione all'Ufficio di presidenza.

3. Le commissioni riferiscono al Consiglio con una relazione scritta avanzando eventuali proposte di risoluzione di cui all'art. 71.

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 25.

Programma delle attività del Consiglio

1. Il Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, convoca, con periodicità almeno trimestrale, i presidenti dei Gruppi consiliari, nonché i presidenti delle commissioni permanenti ed il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato per formulare il programma delle attività del Consiglio con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il presidente comunica al Consiglio il programma delle attività.

2. Nell'ambito del programma sono stabilite le sedute da dedicare esclusivamente, con frequenza mensile, alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 26.

Convocazione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal suo Presidente sentito l'Ufficio di presidenza. L'ordine del giorno è comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto.

2. Il Consiglio è convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del suo Presidente, d'intesa con l'Ufficio di presidenza;

b) su richiesta del Presidente della Giunta regionale;

c) su richiesta di un quinto dei consiglieri.

Nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c) la richiesta deve contenere gli oggetti da porre all'ordine del giorno ed il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione straordinaria, in giorno non festivo.

3. In mancanza di iniziativa del Presidente entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, uno dei due Vice presidenti riunisce, entro cinque giorni, l'Ufficio di presidenza per deliberare sulla convocazione del Consiglio. Ove l'Ufficio di presidenza non provveda, uno dei due Vice Presidenti convoca il Consiglio stesso per il primo giorno non festivo successivo al ventesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Una sessione può articolarsi in più sedute anche in giorni diversi.

Art. 27.

Inserimento di oggetti all'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è formato dall'Ufficio di presidenza sulla base del programma dei lavori di cui all'art. 25 ed indica gli oggetti da trattare nelle singole sedute, dando la precedenza a quelli dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 46.

2. Su richiesta del Presidente della Giunta o di uno dei presidenti delle commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio può iscrivere all'ordine del giorno altri oggetti di carattere urgente, dandone comunicazione a tutti i consiglieri almeno quarantotto ore prima della data della seduta.

3. Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei presenti da adottarsi all'inizio della seduta subito dopo le eventuali comunicazioni di cui all'art. 29.

Art. 28.

Apertura delle sedute

1. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, e comunica il giorno e l'ora della seduta seguente.

2. Il Presidente dà quindi comunicazione dell'avvenuto deposito dei processi verbali delle sedute precedenti e chiede se vi siano osservazioni.

3. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione.

4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 29.

Comunicazioni al Consiglio

1. In apertura di seduta dopo le comunicazioni di cui all'art. 28 il Presidente del Consiglio dà notizia:

dei rinvii delle leggi regionali da parte del Governo, delle questioni di legittimità o merito promosse dal Governo avverso le leggi della Regione e delle relative decisioni, nonché delle procedure di controllo e del contenzioso comunitario su atti del Consiglio;

delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni di cui all'art. 56 ed alle interpellanze di cui all'art. 60;

delle indagini conoscitive promosse dalle commissioni permanenti e delle richieste di istituzione di commissioni di inchiesta.

2. Il Presidente comunica all'Assemblea ogni altra informazione che ritenga utile per l'attività del Consiglio. Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio non sono ammessi interventi.

3. Il Presidente della Giunta può chiedere di fare proprie comunicazioni all'assemblea. Sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione ai sensi dell'art. 71.

Art. 30.

Verifica del numero legale

1. Il numero legale di cui all'art. 41 dello Statuto, deve sussistere all'inizio della seduta e prima di ciascuna votazione.

2. Il Presidente accerta d'ufficio la sussistenza del numero legale e, qualora ne verifichi la mancanza, sospende la seduta per non più di venti minuti.

3. Se al termine dell'eventuale sospensione il Consiglio non è in numero legale per deliberare, la seduta è tolta.

Art. 31.

Polizia delle sedute

1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari, coadiuvato dai due segretari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 32.

Disciplina delle sedute

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni; se intende respingere il richiamo, il Presidente invita il Consiglio a decidere senza discussione.

3. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può disporre l'allontanamento del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo all'ordine, l'allontanamento può essere disposto dal Presidente contro un consigliere che provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

Art. 33.

Sospensione e scioglimento delle sedute

1. Qualora sorga tumulto nella Assemblea, il Presidente sospende la discussione o, secondo l'opportunità, scioglie la seduta. In questo caso il Consiglio si intende convocato per il primo giorno successivo non festivo.

Art. 34.

Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi negli spazi della sala riservata ai consiglieri, salvo autorizzazione del Presidente.

2. Il pubblico deve assistere in silenzio nei settori appositamente riservati, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. In caso di offesa fatta al Consiglio o a qualunque dei suoi componenti, il Presidente fa immediatamente individuare il colpevole lo fa espellere dall'aula.

4. Analogo provvedimento di espulsione può essere disposto dal Presidente a carico di chiunque abbia turbato l'ordine della seduta.

Art. 35.

Processo verbale e resoconto

1. Di ogni seduta si redige processo verbale, che deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Ciascun consigliere ha diritto di far risultare a verbale il proprio dissenso motivato.

2. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e da almeno uno dei consiglieri segretari ed è depositato presso la Segreteria del Consiglio due giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.

3. Di ogni seduta si provvede alla redazione di un resoconto integrale mediante registrazione.

CAPO IV
DELLA DISCUSSIONE
E DELLA VOTAZIONE IN GENERALE

Art. 36.

Oggetto della discussione

1. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine di precedenza in esso indicato.

2. L'inversione dell'ordine del giorno può essere richiesta dalla Giunta o da cinque consiglieri e deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza dei presenti.

Art. 37.

Ordine della discussione

1. Il Presidente concede la parola e regola l'ordine della discussione.

2. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, per richiami al regolamento, all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori. In questi casi non possono parlare dopo la proposta che un oratore contro ed uno a favore, salvo quanto previsto all'art. 42. La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.

3. La durata di ciascun intervento non può eccedere trenta minuti nella discussione generale dell'atto all'esame del Consiglio e di dieci minuti nella discussione dei singoli articoli dei disegni di legge o per l'illustrazione degli emendamenti.

4. È in ogni caso facoltà del Presidente di aumentare per un oratore di ciascun Gruppo il termine previsto per la durata degli interventi relativi alla discussione generale, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richiede.

5. Per i disegni di legge costituiti da un unico articolo si effettua un'unica discussione generale.

Art. 38.

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, di non porre in discussione un dato atto, può essere proposta da un singolo consigliere prima che abbia inizio la discussione medesima.

2. La questione sospensiva per il rinvio della discussione o della deliberazione, o per il rinvio dell'atto in commissione, può essere proposta da un singolo consigliere prima della votazione finale.

3. In entrambi i casi la discussione può continuare solo dopo che il Presidente ha concesso la parola ad un oratore contro e uno a favore e la questione sia stata respinta.

4. La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti.

5. Qualora la questione sospensiva sia stata approvata il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sulla durata della sospensiva stessa. In tal caso la commissione competente può essere convocata in via d'urgenza senza le formalità di cui all'art. 18.

Art. 39.

Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni contrarie a quelle espresse. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarlo.

Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente al termine della discussione dell'argomento.

2. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

3. La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.

Art. 40.

Richiamo all'argomento o ai limiti della discussione

1. Il Presidente richiama l'oratore ad attenersi all'argomento in discussione e a mantenere l'intervento nei limiti di tempo stabiliti.

2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

Art. 41.

Dichiarazioni di voto

1. Prima di ogni votazione è consentita ai consiglieri una dichiarazione di voto di durata non superiore a dieci minuti.

2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 42.

Votazione

1. Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa maggioranza.

2. Ai fini della validità delle deliberazioni sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole, contrario o di astensione, ovvero coloro i quali, pur restando in aula, non esprimono voto.

3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico o per alzata di mano.

4. Si procede a votazione per appello nominale nei casi previsti dallo Statuto o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

5. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

6. Sulle questioni riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto, deponendo nell'urna apposita scheda.

Art. 43.

Irregolarità delle votazioni

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento concernenti le modalità di votazione o comunque nel caso di difetto dei dispositivi relativi al procedimento elettronico, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

2. È facoltà del Presidente, anche su richiesta di un consigliere regionale, disporre la verifica della votazione. La verifica è effettuata per controprova con i consiglieri che hanno partecipato alla votazione.

Art. 44.

Risultato delle votazioni

1. I consiglieri segretari tengono nota e procedono al computo dei voti accertando il numero dei votanti favorevoli, contrari, astenuti e dei presenti non votanti e, in caso di votazione per appello nominale, il nome degli stessi.

2. Il Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: «Il Consiglio approva» o «Il Consiglio non approva».

Art. 45.

Proposte respinte

1. Una proposta respinta dal Consiglio non può essere ripresentata se non dopo sei mesi.

CAPO V

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE, DI REGOLAMENTO E DI ATTO AMMINISTRATIVO.

Art. 46.

Procedura d'urgenza

1. All'atto della presentazione di una proposta di legge, regolamento o atto amministrativo di competenza consiliare, il proponente può chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza.

2. La richiesta, prima della assegnazione dell'atto in commissione ai sensi dell'art. 3, è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio, il quale decide con la maggioranza dei consiglieri assegnati, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché la Giunta regionale ove ne faccia richiesta.

3. Qualora la procedura d'urgenza sia richiesta dalla Giunta regionale, la proposta di atto è immediatamente assegnata alla commissione competente, che ne inizia l'esame con precedenza su ogni altro argomento ed iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la proposta sia dichiarata urgente, tutti i termini procedurali sono ridotti a metà.

5. La procedura d'urgenza non può essere richiesta per le proposte concernenti: bilancio preventivo, istituzione tributi, piano regionale di sviluppo, piano urbanistico territoriale, piano sanitario, atti di riorganizzazione generale degli uffici regionali e delle funzioni amministrative degli enti locali territoriali.

6. Le proposte di cui al comma 5 sono comunque esaminate dalle commissioni con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 47.

Discussione generale

1. La discussione generale precede l'esame della proposta di legge, di regolamento e di atto amministrativo di competenza consiliare.

2. La discussione generale è introdotta dalla relazione di maggioranza e dalle eventuali relazioni di minoranza.

3. Nell'ipotesi di unica relazione, in caso di assenza del relatore, la relazione è svolta dal Presidente della commissione o da altro consigliere della commissione medesima da lui designato.

4. Chiusa la discussione generale, hanno facoltà di parlare, nell'ordine, i componenti della Giunta, il Presidente della Giunta, il relatore di minoranza e il relatore di maggioranza.

Art. 48.

Proposta di non passaggio agli articoli

1. Durante la discussione generale e prima che abbia inizio l'esame degli articoli di una proposta di legge o di regolamento, ciascun consigliere può avanzare richiesta di non passaggio agli articoli. La richiesta può essere illustrata dal proponente per non più di dieci minuti ed è posta in votazione al termine della discussione generale.

Art. 49.

Esame degli articoli e degli emendamenti

1. Chiusa la discussione generale sulla proposta di legge si passa alla discussione di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ad esso proposti, nel testo eventualmente emendato dalla commissione referente.

2. Gli emendamenti devono essere presentati almeno il giorno non festivo precedente la discussione del testo cui si riferiscono. Alla Giunta ed ai relatori è consentito di presentare emendamenti senza osservanza di termini.

3. Gli emendamenti ad emendamenti, nonché quelli relativi ad atti per i quali sia stata votata l'iscrizione immediata all'ordine del giorno della seduta, possono essere presentati nella seduta stessa.

4. Gli emendamenti presentati nel corso della seduta vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quello logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

5. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sullo stesso oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 50.

Ritiro degli emendamenti

1. Un emendamento si considera ritirato per dichiarazione espressa del proponente o per sua assenza, accertata dal Presidente all'apertura della discussione.

2. Un emendamento ritirato può essere fatto proprio da altri.

Art. 51.

Facoltà di respingere gli emendamenti

1. Il Presidente ha facoltà di non porre in discussione emendamenti che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o siano comunque formulati con frasi improprie o sconvenienti.

2. Il Presidente decide inappellabilmente sulla ammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, ovvero su quelli che apportano correzioni di mera forma.

3. Se il proponente insiste e il Presidente ritiene opportuno consultare il Consiglio, questo decide per alzata di mano senza discussione.

Art. 52.

Ordine del giorno

1. Nel corso della discussione degli articoli di una proposta di legge possono essere presentati ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta circa i criteri da adottare per la loro applicazione.

2. Gli ordini del giorno sono svolti dal proponente per non più di dieci minuti e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

3. Sono inammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti già respinti.

4. L'inammissibilità dell'ordine del giorno è dichiarata dal Presidente, dopo averne dato lettura all'Assemblea.

5. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide per alzata di mano senza discussione.

Art. 53.

Correzioni formali

1. Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o ciascun consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni che la proposta richiede, anche ai fini di un migliore coordinamento del testo con particolare riguardo agli emendamenti approvati e proporre per iscritto le rettifiche che siano ritenute opportune.

2. Il Consiglio delibera le correzioni proposte o autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo prima che l'atto sia trasmesso per il controllo.

3. Nei casi in cui siano stati introdotti molteplici emendamenti il Presidente, valutata la complessità del testo, può proporre all'Assemblea di rinviare la votazione finale alla seduta successiva demandando alla commissione competente di procedere al coordinamento del testo.

Art. 54.

Votazione delle proposte

1. La votazione dei progetti di legge si fa su ogni articolo e ciascun emendamento proposto. Gli emendamenti sono votati prima dell'articolo cui si riferiscono.

2. Dopo l'approvazione dei singoli articoli si procede a votazione finale sull'intero testo. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, si procede direttamente alla votazione finale.

3. La votazione delle proposte di regolamento e di atto amministrativo avviene sull'intero testo, salvo che, per le proposte di regolamento, il Consiglio non deliberi di procedere articolo per articolo.

Art. 55.

Votazione degli emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, infine, dopo l'approvazione dell'intero testo, quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

2. Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo più emendamenti e sub-emendamenti che differiscono tra loro esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e quindi un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. È facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

CAPO VI

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE,
MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 56.

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto alla Giunta regionale per avere informazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. Il Presidente del Consiglio assegna l'interrogazione alla competente commissione consiliare, qualora l'interrogante non abbia espressamente richiesto la risposta in Consiglio.

Art. 57.

Svolgimento delle interrogazioni in Consiglio

1. Il Presidente della Giunta o un componente della stessa rispondono alle interrogazioni nella prima seduta successiva alla loro presentazione, a condizione che siano state presentate almeno dieci giorni prima della seduta stessa.

2. Se nella seduta fissata ai sensi del primo comma il Presidente della Giunta o un componente della stessa dichiarino di non poter rispondere, indicandone il motivo, il Presidente del Consiglio, sentiti la Giunta e l'interrogante, stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

3. Se l'interrogante non si trova presente quando la Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione, salvo i casi di assenza giustificata.

4. L'interrogante ha diritto di replica, per non più di cinque minuti, in ordine alla risposta della Giunta, al fine di dichiarare se sia stato o meno soddisfatto.

Art. 58.

Risposta scritta

1. Nel presentare un'interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, il Presidente della Giunta o un componente della stessa dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea e ne dispone l'inserimento nel resoconto della seduta.

Art. 59.

Svolgimento delle interrogazioni in commissione

1. Per lo svolgimento delle interrogazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 58, in quanto compatibili.

Art. 60.

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

Art. 61.

Svolgimento delle interpellanze

1. Per lo svolgimento delle interpellanze vale quanto previsto per le interrogazioni, dagli articoli 57 e 58, salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non oltre dieci minuti. Qualora l'interpellante in sede di replica si dichiari insoddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può presentare una mozione nel corso della stessa seduta. In tal caso la mozione è trattata non oltre la sessione immediatamente successiva.

Art. 62.

Mozione

1. La mozione consiste in un atto inteso a promuovere un voto da parte del Consiglio.

Art. 63.

Svolgimento delle mozioni

1. Lo svolgimento delle mozioni ha luogo nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione o in quella fissata dal Presidente del Consiglio, sentita la Giunta regionale. Il Consiglio decide senza discussione per alzata di mano. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, essa è discussa entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

2. Quale che sia il numero dei firmatari la mozione può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi per un tempo non eccedente i quindici minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non eccedente i quindici minuti, un consigliere per ogni Gruppo e un rappresentante della Giunta. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.

4. Non sono permessi altri interventi, salvo che a titolo di dichiarazione di voto.

Art. 64.

Emendamenti alle mozioni

1. Su ciascuna mozione possono essere presentati, prima della chiusura della discussione, emendamenti.

2. Gli emendamenti sono discussi con le modalità di cui all'art. 49, comma 4, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

Art. 65.

Trasformazione delle mozioni

1. Con il consenso del proponente o dei proponenti, nel corso della discussione, una mozione può essere trasformata in risoluzione senza diritto di svolgimento.

Art. 66.

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni vengono poste in votazione nel loro complesso se non è chiesta, anche da un solo consigliere, la votazione per parti separate. In questo caso, dopo la votazione delle parti delle quali sia stata richiesta la separazione, la mozione viene votata nel suo complesso.

2. Il proponente può chiedere che venga preventivamente posta in votazione la mozione nel testo originario o con gli emendamenti dal medesimo proposti od accolti.

Art. 67.

Presentazione

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni di cui all'art. 71 sono presentate al Presidente del Consiglio.

Art. 68.

Limitazioni del numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Ciascun consigliere non può svolgere nella stessa seduta più di due interrogazioni o due interpellanze ed una mozione, salvo che non si tratti di sedute appositamente convocate per la discussione di tali atti inserite nel programma di cui all'art. 25.

Art. 69.

Discussione

1. Le interrogazioni e le interpellanze iscritte all'ordine del giorno del Consiglio da almeno sessanta giorni, non compresi i periodi di vacanza, sono dichiarate decadute dall'Ufficio di presidenza, d'intesa con il presentatore, e cancellate dall'ordine del giorno.

2. In caso di presentazione di interrogazioni e interpellanze con richiesta di trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide l'Ufficio di presidenza sentito il Presidente della Giunta. Nei casi in cui la trattazione di interrogazioni o interpellanze di cui al presente comma non abbia luogo entro 15 giorni dalla richiesta, la Giunta, su istanza del proponente, è tenuta alla risposta scritta entro e non oltre i 10 giorni successivi.

3. In caso di presentazione di mozioni con richiesta di trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide l'Ufficio di presidenza sentiti i presidenti dei Gruppi consiliari.

4. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

Art. 70.

Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione

1. Il Presidente può disporre che più mozioni, interrogazioni ed interpellanze, relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, formino oggetto di una unica discussione.

2. Nel caso di cui al comma 1 le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

3. Nel caso di discussione congiunta di più mozioni, le repliche hanno luogo invertendo l'ordine di illustrazione delle medesime da parte dei proponenti.

Art. 71.

Risoluzioni

1. Le risoluzioni sono atti del Consiglio diretti a manifestare orientamenti o a definire gli indirizzi su specifici argomenti. In occasione di comunicazioni del Presidente della Giunta regionale, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione.

2. Le commissioni hanno facoltà di presentare all'assemblea di propria iniziativa relazioni e proposte di risoluzioni sulle materie di loro competenza.

3. Per la discussione e la votazione delle risoluzioni si osservano le disposizioni di cui agli articoli 63 e 66.

Art. 72.

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia, di cui all'art. 54 dello Statuto, è diretta al Presidente ed alla Giunta regionale e non può essere votata per parti separate.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni obbligatorie del Presidente e della Giunta regionale.

Art. 73.

Elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta

1. In caso di voto di sfiducia di cui all'art. 54 dello Statuto o di dimissioni del Presidente e della Giunta regionale ai sensi dell'art. 55, commi 2 e 3, il Consiglio è convocato in via d'urgenza per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta regionale, ai sensi degli articoli 51 e 52 dello Statuto.

2. Il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta regionale.

3. Il Presidente ed i membri della Giunta dimissionari restano in carica per gli affari correnti fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso dell'inutile decorrenza del termine di cui all'art. 55, comma 1 dello Statuto.

CAPO VII

QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 74.

Questione di fiducia

1. Se il Presidente della Giunta regionale pone la questione di fiducia di cui all'art. 55, comma 3 dello Statuto, sull'accoglimento di una sua proposta, l'approvazione della stessa comporta la rieiezione di ogni proposta contraria.

2. Sulla proposta della Giunta si vota per appello nominale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. La questione di fiducia non può essere posta su proposte che attengono al funzionamento interno del Consiglio ed alla costituzione di commissioni di inchiesta.

4. La seduta del Consiglio è sospesa su richiesta del Presidente della Giunta regionale ai fini della convocazione della Giunta regionale per la proposizione della questione di fiducia di cui all'art. 55, comma 3, dello Statuto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 75.

Decisioni in ordine alle petizioni

1. Il Presidente, in sede di comunicazioni al Consiglio, dà notizia all'assemblea delle petizioni di cui all'art. 13 dello Statuto e le trasmette alle commissioni competenti per materia.

2. Le commissioni competenti possono deliberare la presa in considerazione, ovvero l'archiviazione della petizione qualora ritengano l'oggetto non attinente a comuni necessità o ricompreso in atti già decisi o in proposte all'attenzione del Consiglio. Nella prima ipotesi le commissioni possono chiedere che la petizione sia trasmessa da parte del Presidente del Consiglio alla Giunta regionale con invito a provvedere, ovvero presentare al Consiglio una proposta di risoluzione.

3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Consiglio.

Art. 76.

Leggi rinviate dal Governo

1. Per l'esame delle leggi rinviate dal Governo al Consiglio ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la discussione e la votazione è limitata agli articoli o alle parti che hanno dato luogo al rinvio o per i quali la commissione referente abbia proposto modifiche o siano stati presentati emendamenti in Consiglio, fatta salva l'approvazione finale.

2. Qualora il Consiglio confermi il testo precedentemente approvato, nella votazione finale del progetto di legge è richiesta, per l'approvazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 77.

Sentenze della Corte costituzionale e referendum abrogativi

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata l'illegittimità di una legge regionale, il Presidente del Consiglio, dopo le comunicazioni di cui all'art. 29, trasmette la relativa sentenza della Corte costituzionale alla commissione competente.

2. La commissione, qualora ritenga che le norme dichiarate illegittime debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, propone al Consiglio una risoluzione con la quale si invita la Giunta regionale a provvedere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nell'ipotesi di abrogazione di disposizioni di legge regionale a seguito di referendum.

Art. 78.

Norme finali e transitorie

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si procede alla costituzione delle commissioni permanenti di cui all'art. 10, con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 11.

2. Le commissioni in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano a svolgere le proprie funzioni, con pienezza di poteri, sino alla costituzione delle nuove commissioni ai sensi del comma 1.

3. Il Presidente del Consiglio, dopo gli adempimenti di cui all'art. 12, procede alla riassegnazione degli atti già assegnati alle commissioni cessate sulla base delle nuove articolazioni delle commissioni e delle relative competenze previste dall'art. 10.

Art. 79.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del presente regolamento, è abrogata la legge regionale 24 agosto 1981, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 aprile 1998

BRACALENTE

98R0353

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 396.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 280.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 138.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 585.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
--	--

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.


PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 5 0 9 8 *

L. 3.000